

GAZZETTA  UFFICIALE  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 3 marzo 1993

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 00100 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

CORTE COSTITUZIONALE

SOMMARIO

ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

n. 77. Ordinanza della pretura di Roma, sezione distaccata di Frascati, del 28 novembre 1992.

**Processo penale - Imputato tossicodipendente in corso di recupero che non può usufruire della sospensione condizionale della pena - Lamentata omessa previsione del potere del giudice di sospendere il processo per valutare la personalità dell'imputato - Disparità di trattamento rispetto al processo minorile - Lesione del principio del fine rieducativo della pena.**

**Processo penale - Imputato tossicodipendente in corso di recupero che non può usufruire della sospensione condizionale della pena - Lamentata omessa previsione di applicazione delle misure sostitutive alternative - Violazione del principio del fine rieducativo della pena.**

**Processo penale - Imputato tossicodipendente in corso di recupero che non può usufruire della sospensione condizionale della pena - Lamentata impossibilità di concedere per la terza volta detto beneficio anche nell'ipotesi che il cumulo delle pene sole o congiunte a pene pecuniarie non superi il tetto dei due anni - Disparità di trattamento rispetto a chi chiede la sospensione condizionale per la terza volta per reati contravvenzionali - Lesione del principio rieducativo della pena.**

(C.P.P. 1988, art. 444; c.p. art. 164).

(Cost., artt. 3 e 27)

Pag. 5

n. 78. Ordinanza del tribunale di sorveglianza di Bari del 12 novembre 1992.

**Ordinamento penitenziario - Divieto di concessione di benefici per gli appartenenti alla criminalità organizzata o per i condannati per determinati delitti - Revoca degli stessi a seguito di comunicazione dell'autorità di polizia in assenza delle condizioni previste dall'art. 58-ter, legge n. 354/1975 (collaborazione con la giustizia) - Irragionevole equiparazione di situazioni differenziate (soggetti meritevoli, per la condotta osservata, della misura già applicata e soggetti immeritevoli) - Prospettata violazione del principio di irretroattività della legge penale sfavorevole con incidenza sulla funzione rieducativa della pena.**

(D.-L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 15, secondo comma, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992, n. 356).

(Cost., artt. 3, 25 e 27)

» 7

**n. 79.** Ordinanza del pretore di Vallo della Lucania del 16 marzo 1992.

**Previdenza e assistenza sociale - Impiegati iscritti all'Inadel - Riscatto di anni di studio universitario e di corsi speciali di perfezionamento ai fini previdenziali - Mancata previsione della facoltà di chiedere il riscatto degli anni di studio corrispondenti alla durata legale del corso di vigilatrice d'infanzia - Disparità di trattamento di situazioni omogenee, attesa la riscattabilità (per effetto delle sentenze della Corte costituzionale nn. 426/1990 e 133/1991) rispettivamente dei corsi per assistenti sociali e per tecnico fisioterapista - Riferimento altresì alle sentenze della Corte costituzionale nn. 765/1988 e 26/1992.**

**(Legge 8 marzo 1968, n. 152, art. 12).**

**(Cost., art. 3)**

Pag. 9

**n. 80.** Ordinanza della pretura di Napoli, sezione distaccata di Capri, del 2 dicembre 1992.

**Processo penale - Procedimento per il reato di falsa testimonianza - Progressiva conoscenza degli atti da parte del pretore per avere raccolto e valutato la testimonianza *de qua* in precedente procedimento - Lamentata omessa previsione di incompatibilità - Lesione dei principi di terzietà del giudice, di indipendenza e imparzialità dello stesso - Lesione dei principi della legge di delega.**

**(C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma).**

**(Cost., artt. 25, 76 e 101; legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 2, dir. 103)**

» 11

**n. 81.** Ordinanza della pretura di Venezia, sezione distaccata di Chioggia, del 17 novembre 1992.

**Processo penale - Procedimento pretorile - Dibattimento - Modifica dell'imputazione - Lamentata impossibilità della rimessione in termini dell'imputato per la richiesta di riti alternativi - Disparità di trattamento - Irragionevolezza - Compressione del diritto di difesa - Lesione dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.**

**(C.P.P. 1988, artt. 510 e 516).**

**(Cost., artt. 3, 24 e 111)**

» 12

**n. 82.** Ordinanza del pretore di Trento del 30 ottobre 1992.

**Provincia di Trento - Reati edilizi - Esecuzione di opere senza la concessione edilizia richiesta dalla normativa statale - Esclusione, con legge provinciale, della necessità della concessione per determinate opere edilizie - Conseguente depenalizzazione di fattispecie penalmente rilevanti per la normativa statale - Indebita interferenza da parte della Provincia in materia di esclusiva competenza statale, in contrasto con i limiti che lo stesso statuto della regione Trentino-Alto Adige pone all'attività legislativa provinciale.**

**(Legge provincia di Trento 5 settembre 1991, n. 22, artt. 77 e 80).**

**(Cost., artt. 25, 4 e 8)**

» 14

**N. 83.** Ordinanza della corte di appello di Firenze del 7 dicembre 1992.

**Processo penale - Decisione con motivazione non contestuale - Impugnazione - Termini - Decorrenza della scadenza del quindicesimo giorno dalla pronuncia o dalla notifica dell'avvenuto deposito se oltre il trentesimo giorno - Modifica dei termini per il deposito da giorni trenta a giorni quindici - Norma disposta con decreto-legge, convertito senza l'osservanza delle specifiche forme imposte al Governo dal legislatore delegante in materia di processo penale - Mancato coordinamento con altra disposizione del codice (art. 548, secondo comma) - Conseguente compressione del diritto di difesa - Irragionevole disparità di trattamento tra imputato presente (termine breve) e imputato contumace nonché in rapporto al rispetto o meno da parte del giudice del termine di giorni 15 per il deposito della sentenza.**

**[D.-L. 1º marzo 1991, n. 60, art. 6, convertito in legge 22 aprile 1991, n. 133; c.p.p. 1988, art. 544, secondo comma, in relazione all'art. 585, secondo comma, lettera c), stesso codice].**

**(Cost., artt. 3, 24, 72 e 77)**

» 17

**N. 84.** Ordinanza del pretore di Torino del 24 dicembre 1992.

**Lavoro (rapporto di) - Servizio di ristorazione aziendale - Esclusione con norma «interpretativa» di ogni incidenza sia del valore effettivo del pasto sia dell'indennità sostitutiva di mensa su qualsivoglia istituto retributivo (indennità di anzianità, trattamento per ferie, per festività e gratifica natalizia) e salvezza delle disposizioni (anteriori all'entrata in vigore di detta norma) che prevedono limiti e valori convenzionali del servizio stesso - Incidenza sui principi di uguaglianza, di difesa in giudizio, di autonomia della magistratura nonché elusione di giudicato e sottrazione al giudice della cognizione di controversie in corso, atteso l'indirizzo giurisprudenziale consolidato che riteneva la natura retributiva del servizio di mensa e la conseguente computabilità del valore reale del pasto nei suddetti istituti retributivi - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 123/1987 e 155/1990.**

**(D.-L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 6, quarto comma, convertito nella legge 8 agosto 1992, n. 359).**

**(Cost., artt. 3, 24, 101, 102 e 104)**

» 21

**N. 85.** Ordinanza del pretore di Chieti del 15 luglio 1992.

**Previdenza e assistenza sociale - Dipendenti dell'Ente ferrovie dello Stato - Riconoscimento del periodo di leva, adempiuto prima del rapporto di lavoro, per l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianità ai fini del trattamento previdenziale - Esclusione da tale beneficio per i dipendenti che hanno assolto tale obbligo prima del 30 gennaio 1987 - Irrazionalità - Disparità di trattamento - Violazione del principio per cui il servizio militare non può pregiudicare le posizioni di lavoro.**

**(Legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 7).**

**(Cost., artt. 3 e 52)**

» 26

n. 86. Ordinanza della corte di appello di Reggio Calabria del 4 dicembre 1992.

**Espropriazione per pubblico interesse - Espropriazioni per la realizzazione di opere da parte o per conto dello Stato o di altri enti pubblici - Determinazione dell'indennità di esproprio per le aree edificabili in base alla media tra il valore dei terreni ed il reddito dominicale rivalutato, con la riduzione dell'importo così determinato del quaranta per cento - Esclusione dell'applicazione di detta disciplina ai procedimenti per i quali l'indennità predetta sia stata accettata dalle parti o sia divenuta non impugnabile o sia stata definita con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore della norma impugnata - Ingiustificato deterioro trattamento dell'espropriato che agisce giudizialmente rispetto a quello che ricorre alla cessione volontaria del bene espropriato, con conseguente incidenza sul diritto di difesa in giudizio - Violazione del principio, affermato nella giurisprudenza della Corte, che l'indennizzo debba costituire un serio ristoro dell'espropriazione - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 607/1987.**

**(Legge 8 agosto 1992, n. 359, art. 5-bis, primo comma).**

**(Cost., artt. 3, 24 e 42)**

Pag. 27

n. 87. Ordinanza del tribunale di Salerno del 19 novembre 1992.

**Mafia - Provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa - Possesso ingiustificato di beni di valore sproporzionato alla attività svolta o ai redditi dichiarati - Configurazione di tale condotta come reato proprio richiedendosi per il soggetto attivo la qualifica di indagato per determinati reati o di soggetto nei cui confronti si procede per l'applicazione di una misura di prevenzione - Prospettata violazione del principio della presunzione di innocenza in considerazione della non definitività delle suddette qualifiche - Lamentata disparità di trattamento, con incidenza sul diritto di difesa, fra gli indagati di tale reato, che non possono avvalersi della facoltà di non rispondere (essendo obbligati a fornire la giustificazione del possesso dei beni) e gli indagati per altri reati - Questione sollevata in sede di riesame della convalida di sequestro probatorio disposto per tale reato.**

**(D.-L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992, n. 356, art. 12-quinquies, secondo comma).**

**(Cost., artt. 3, 24 e 27)**

» 30

## ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

n. 77

*Ordinanza emessa il 28 novembre 1992 dalla pretura di Roma, sezione distaccata di Frascati  
nel procedimento penale a carico di Catoni Mario*

**Processo penale - Imputato tossicodipendente in corso di recupero che non può usufruire della sospensione condizionale della pena - Lamentata omessa previsione del potere del giudice di sospendere il processo per valutare la personalità dell'imputato - Disparità di trattamento rispetto al processo minorile - Lesione del principio del fine rieducativo della pena.**

**Processo penale - Imputato tossicodipendente in corso di recupero che non può usufruire della sospensione condizionale della pena - Lamentata omessa previsione di applicazione delle misure sostitutive alternative - Violazione del principio del fine rieducativo della pena.**

**Processo penale - Imputato tossicodipendente in corso di recupero che non può usufruire della sospensione condizionale della pena - Lamentata impossibilità di concedere per la terza volta detto beneficio anche nell'ipotesi che il cumulo delle pene sole o congiunte a pene pecuniarie non superi il tetto dei due anni - Disparità di trattamento rispetto a chi chiede la sospensione condizionale per la terza volta per reati contravvenzionali - Lesione del principio rieducativo della pena.**

(C.P.P. 1988, art. 444; c.p. art. 164).

(Cost., artt. 3 e 27).

### IL VICE PRETORE

Vista la istanza sollevata dal difensore dell'imputato sulla costituzione delle norme 163 e 444 del c.p.p. in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione e in riferimento alle disposizioni contenute nel d.P.R. n. 448/1988 e d.lgs. del 28 luglio 1989, n. 272, non ritenendo manifestamente infondata la questione;

Ritenuto che il giudizio *de quo* non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione;

### OSSERVA

La questione sollevata da esaminare, ricadente sotto lo stesso riferimento costituzionale (artt. 3 e 27 della Costituzione) presenta diversi aspetti: il primo è quello della disparità di trattamento esistente tra un imputato maggiorenne tossicodipendente e un imputato minorenni. Entrambi subiscono trattamenti diversi in ordine al dovere rieducativo dello Stato (art. 27 della Costituzione), che si concretizza nella esecuzione della pena comminata. Non si vuole, in questa sede, porre sullo stesso piano imputati sottoposti a regimi, sostanziali e processuali diversi, ma si vuole soltanto osservare che se è vero che per il minore il legislatore ha previsto una legislazione processuale speciale, creando organi specializzati, è pur vero che anche l'imputato maggiorenne tossicodipendente si trovano norme processuali dello stesso spessore socio-criminologico quali quella prevista all'art. 275 del c.p.p. ove si sancisce che «salvo esigenze cautelare di eccezionale rilevanza, si fa divieto di imposizione della misura cautelare più grave (custodia cautelare) per un imputato tossicodipendente in corso di programma terapeutico di recupero, quando detta misura possa pregiudicare la disintossicazione dello stesso». Nella fase terminale del procedimento non troviamo norme di uguale sensibilità giuridica che potrebbero tener in conto delle condizioni del condannato e di un eventuale momento riabilitativo. Né possono sopperire a questa mancanza le disposizioni della legge n. 354/1975, norme che riguardano un momento successivo a quello decisionale: il giudice, nell'irrogare la pena, disposta o ordinata che sia, deve valutare secondo paradigmi del diritto sostanziale (132 e 133 del c.p.) la personalità dell'imputato, la sua capacità a delinquere,

la condotta contemporanea o susseguente al reato nonché le condizioni di vita sociale del reo. Nel nuovo codice, come nel vecchio, non si trovano momenti che concedono al giudice forme di quantificazione diverse da quelle previste dall'art. 17 del c.p., in caso di giudizio di imputato tossicodipendente, come invece avviene nel processo minorile ove il giudice (art. 28) valuta fattivamente la personalità dell'imputato e sospende il processo ai fini «probatori».

Si ritiene perciò dover rimettere al giudizio della Corte costituzionale sulla costituzionalità dell'art. 444 del c.p.p., in riferimento all'art. 27 della Costituzione, laddove non prevede forme processuali alternative per procedimento a carico di imputato tossicodipendente che, non potendo usufruire di sospensione condizionale della pena, verrebbe con la esecuzione della pena a interrompere un programma terapeutico di recupero.

Il secondo aspetto della questione riguarda la possibilità di disporre sanzioni sostitutive richieste della parti, per imputati che hanno in corso programmi terapeutici di recupero. Una simile questione è stata già sollevata e la Corte costituzionale si è pronunciata con la ordinanza 21 febbraio 1992.

Nel caso in esame invece si chiede se l'art. 444 possa prevedere forme di sanzioni diverse da quelle previste dall'art. 17 del c.p. e art. 53 della legge n. 689/1981 per un imputato tossicodipendente durante un programma di recupero.

Il legislatore, nel prevedere tale forma di rito alternativo, ha parlato di «sanzioni» e non di pene alternative tanto da lasciare uno spazio interpretativo ampio soprattutto per quei casi, come quello in esame, che vede imputato un tossicodipendente, in via di riabilitazione, che non può usufruire della sospensione condizionale della pena. Ben potrebbe trovare applicazione nella fattispecie la norma prevista dall'art. 105 della legge n. 689/1981 laddove prevede il lavoro sostitutivo in caso di conversione di pena pecuniaria. Se così non fosse si verificherebbe il caso aberrante per chi condannato a pena detentiva e pecuniaria, non potendo usufruire dei benefici vigenti (163) pur interrompendo un programma di recupero, sarebbe costretto a scontare una pena detentiva per poi vedersi convertita la pena residuale pecuniaria in lavoro sostitutivo in favore della collettività. Tale processo rieducativo mal si inquadra col principio rieducativo della pena stabilito dall'art. 27 della Corte costituzionale.

Il terzo aspetto riguarda l'esame comparato degli artt. 163 e 164 del c.p. con l'art. 444 del c.p.p. sempre in riferimento all'art. 27 della Costituzione.

L'art. 163 e 164 del c.p. prevedono la possibilità di concedere la sospensione condizionale della pena per due volte, sempreché la stessa non superi il tetto di anni «2» sola o congiunta a pena pecuniaria. Nel nuovo codice, invece, il legislatore ha considerato il tetto di due anni, come limite massimo insuperabile, senza preoccuparsi di quante volte vi si può usufruire.

Se da un lato è vero che la sospensione condizionale della pena è istituto di diritto sostanziale, è pur vero che se si dovesse considerare esclusivamente il numero delle volte nelle quali si ottiene il beneficio, si vanificherebbe l'effetto «ammonitivo» e «riabilitativo» degli artt. 163 e 164 del c.p. in rispetto all'art. 27 della Costituzione.

Detto ciò si pone il problema se l'art. 444 del c.p.p. è in contrasto che l'articolo 164 del c.p. laddove vieta di concedere la pena sospesa una terza volta, ma sempre nel limite dei due anni, quando le precedenti pene sospese si riferivano a reati di minimo allarme sociale. Si verificherebbe così una disparità di trattamento tra chi chiede la pena sospesa una terza volta, avendone usufruito due precedenti volte per reati contravvenzionali, il cui accumulo delle pene assomma a qualche mese, e chi ha usufruito del beneficio per due volte per reati di natura delittuosa, il cui cumulo delle pene assomma a due anni. Il beneficio in questione, se pur rimesso alla facoltà del giudice, dovrebbe «poter» essere concesso anche più di due volte (sempre nel limite dei due anni) seconda una valutazione da effettuare volta per volta, tenendo presente le condizioni di cui agli artt. 132 e segg. del c.p.

Detto problema diventa incisivo laddove, come il caso in esame, il divieto riguarda un imputato tossicodipendente con il corso un programma terapeutico di recupero.

•  
P. Q. M.

*Non ritenendo la questione manifestamente infondata chiede che la Corte costituzionale voglia pronunciarsi:*

*1) se l'art. 444 del c.p.p. sia costituzionalmente legittimo, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione nella parte in cui per imputati tossicodipendenti durante programmi di recupero non prevede forme processuali diverse da quelle contenute nel codice, come quelle contenute all'art. 28 del d.P.R. n. 448/1988, che conferisce al giudice il potere di sospendere il processo al fine di valutare la personalità dell'imputato;*

*2) se l'art. 444 del c.p.p. sia costituzionalmente legittimo, in riferimento all'art. 27 della Costituzione nella parte in cui, per porocessi riguardanti imputati tossicodipendenti durante un programma di recupero e che non possono usufruire dei benefici di legge, non prevede forme di sanzioni sostitutive alternative a quelle di cui all'art. 17 del c.p.;*

3) se l'art. 164 del c.p. e 444 del c.p.p. sono costituzionalmente legittimi, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, laddove impediscono di concedere per la terza volta la pena sospesa per un imputato con in corso un programma terapeutico di recupero, sempreché, il cumulo delle pene sole o congiunte a pene pecuniarie non superi il tetto degli anni due;

Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso, mandando la cancelleria per la trasmissione della presente ordinanza alle parti, al p.m. al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai presidenti della due Camere del Parlamento.

Frascati, addì 28 novembre 1992

*Il vice pretore:* IORIO

93C0179

N. 78

*Ordinanza emessa il 12 novembre 1992 dal tribunale di sorveglianza di Bari  
nel procedimento di sorveglianza per la revoca della semilibertà nei confronti Di Miccoli Michele*

**Ordinamento penitenziario - Divieto di concessione di benefici per gli appartenenti alla criminalità organizzata o per i condannati per determinati delitti - Revoca degli stessi a seguito di comunicazione dell'autorità di polizia in assenza delle condizioni previste dall'art. 58-ter, legge n. 354/1975 (collaborazione con la giustizia) - Irragionevole equiparazione di situazioni differenziate (soggetti meritevoli, per la condotta osservata, della misura già applicata e soggetti immeritevoli) - Prospettata violazione del principio di irretroattività della legge penale sfavorevole con incidenza sulla funzione rieducativa della pena.**

(D.-L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 15, secondo comma, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992, n. 356).  
(Cost., artt. 3, 25 e 27).

#### IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA

Ha emesso la seguente ordinanza nel procedimento di sorveglianza relativo a Di Miccoli Michele, nato a Barletta (Bari) il 27 giugno 1951 e ristretto presso la Casa Mandamentale di Trinitapoli in regime di semilibertà, avente ad oggetto: proposta di revoca di semilibertà.

#### QSSERVA

Con nota del 10 giugno 1992 i Carabinieri di Cerignola, chiedevano al competente magistrato di Foggia la revoca della semilibertà, in ossequio alla disposizioni di cui al d.-l. 8 giugno 1992, nei confronti di Di Miccoli Michele, ammesso alla predetta misura alternativa con ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Firenze del 9 marzo 1988, trattandosi di condannato per il reato di cui all'art. 630 del c.p. e non risultante lo stesso collaboratore della Giustizia.

Con provvedimento del 2 giugno 1992 l'adito magistrato disponeva la sospensione della misura alternativa, trasmettendo gli atti a questo Tribunale per i provvedimenti di competenza.

Il procedimento relativo alla proposta di revoca è stato trattato nella odierna camera di consiglio, dopo l'acquisizione della sentenza di condanna del Di Miccoli e la riammissione di quest'ultimo al regime di semilibertà per avvenuta decorrenza di trenta giorni dal provvedimento di sospensione senza intervento della decisione definitiva del tribunale di sorveglianza.

Il p.g. ed il difensore hanno concluso come da verbale ed il difensore ha sollevato in via subordinata eccezione di incostituzionalità delle norme che consentirebbero nel caso di specie la revoca della semilibertà.

Poiché sussistono i presupposti oggettivi per la revoca della misura alternativa della semilibertà nei confronti del Di Miccoli, condannato per sequestro di persona a scopo di estorsione, in quanto non può ritenersi sussistente nei confronti del medesimo la condizione per l'applicazione dell'art. 58-ter della legge n. 354/1975 non risultando sufficientemente provata la prevista significativa collaborazione con la giustizia né prima né dopo la sentenza di condanna, occorre esaminare, così come richiesto dalla difesa, se sussistono questioni di costituzionalità rilevanti e non manifestamente infondate circa la applicazione della norma che ha prescritto detta revoca, ossia dell'art. 15 del d.-l. 8 giugno 1992, ormai convertito in legge.

In proposito, a parte le considerazioni che pur sarebbe possibile prospettare circa il contrasto, con il predetto costituzionale di cui all'art. 27/3 della Costituzione, della nuova normativa che, introducendo il requisito della collaborazione, ossia di un requisito avente natura squisitamente processuale perché attinente al momento dell'accertamento dei reati e delle loro conseguenze, impedisce concretamente il diritto del condannato al riesame della pretesa punitiva durante l'esecuzione della pena onde assodare se la quantità della pena espiata abbia già assolto positivamente al suo fine rieducativo (cfr. Corte costituzionale n. 204/1974), questo tribunale ritiene che la normativa in questione violi il principio della irretroattività della legge penale, previsto dal secondo comma dell'art. 25 della Costituzione.

Sul punto giova ricordare che con la menzionata sentenza numero 204/1974 la Corte costituzionale ha riconosciuto l'esistenza del diritto del condannato a che sia riesaminato lo sviluppo del percorso rieducativo ed è proprio con riferimento alle condizioni poste dalla norma, che nelle specie, consenti, con provvedimento ormai definitivo, l'ammissione a regime di semilibertà, che deve valutarsi la incostituzionalità della denunciata normativa.

L'art. 15, secondo comma, del d.-l. n. 306/1992 fa discendere, infatti, per il condannato conseguenze sfavorevoli con riferimento a comportamenti ritenuti non essenziali al momento della concessione della misura alternativa, e finisce quindi con il ledere il principio costituzionale della irretroattività della legge penale meno favorevole al reo enunciato, con riferimento non solo alla previsione legale della fattispecie di reato, ma anche alla previsione legale della pena in essa comprese le disposizioni di natura sostanziale relative alle misure alternative alla detenzione che, in quanto incidono sulla quantità e qualità della pena inflitta, rivestono indubbiamente natura penale.

Giova qui ricordare, a conferma della non manifesta infondatezza della questione in esame, che il Parlamento della Repubblica, in sede di conversione del d.-l. 13 maggio 1991, n. 152, ritenne di escludere l'effetto retroattivo di alcune norme che avevano introdotto un regime più sfavorevole per coloro che si erano resi responsabili di taluni reati (cfr. art. 4 della legge 12 luglio 1991, n. 203).

Questo tribunale deve infine riconoscere che dubbi di costituzionalità della norma in esame sussistono anche in relazione all'art. 3 della Costituzione, atteso che in applicazione di quella norma verrebbero sottoposti allo stesso trattamento della revoca della misura alternativa situazioni palesemente diverse, ossia sia quelle riferibili a soggetti che siano rilevati particolarmente meritevoli, con la loro condotta, della misura applicata, sia quelli che abbiano serbato una condotta diversa ed abbiano commessi fatti risultati incompatibili con la prosecuzione della misura alternativa.

In definitiva, ritenendosi non manifestamente infondate le questioni di costituzionalità di cui si è fatto cenno, deve disporsi la sospensione del procedimento e l'invio degli atti alla Corte costituzionale.

*P. Q. M.*

*Su difforme conclusioni del p.g. dichiara non manifestamente infondate le questioni di illegittimità costituzionale indicate nella motivazione della presente ordinanza;*

*Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la decisione in merito alle predette questioni;*

*Sospende il procedimento di sorveglianza per la revoca della semilibertà a suo tempo concessa a Di Miccoli Michele;*

*Manda alla cancelleria per le comunicazioni le notificazioni e gli adempimenti previsti dall'art. 23 della legge 11 marzo 1953; n. 87, nonché per la comunicazione di questa ordinanza agli interessati ed alla procura generale in sede.*

Bari, addì 12 novembre 1992

*Il Presidente:* AGOSTINACCHIO

*Il magistrato estensore:* DI STEFANO

*Il cancelliere:* (firma illeggibile)

n. 79

*Ordinanza emessa il 16 marzo 1992 (pervenuta alla Corte costituzionale il 10 febbraio 1993)  
dal pretore di Vallo della Lucania nel procedimento civile vertente tra Cerbone Ermelinda e I.N.A.D.E.L.*

**Previdenza e assistenza sociale - Impiegati iscritti all'Inadel - Riscatto di anni di studio universitario e di corsi speciali di perfezionamento ai fini previdenziali - Mancata previsione della facoltà di chiedere il riscatto degli anni di studio corrispondenti alla durata legale del corso di vigilatrice d'infanzia - Disparità di trattamento di situazioni omogenee, attesa la riscattabilità (per effetto delle sentenze della Corte costituzionale nn. 426/1990 e 133/1991) rispettivamente dei corsi per assistenti sociali e per tecnico fisioterapista - Riferimento altresì alle sentenze della Corte costituzionale nn. 765/1988 e 26/1992.**

**(Legge 8 marzo 1968, n. 152, art. 12).**

**(Cost., art. 3).**

#### IL PRETORE

Nella causa iscritta al n. 1148/1991 R.A.C.C., pendente tra Cerbone Ermelinda e l'I.N.A.D.E.L. ha pronunciato la seguente ordinanza.

Con ricorso depositato il 20 dicembre 1991, Cerbone Ermelinda, nata a Vallo della Lucania il 14 dicembre 1958, esponeva che in data 29 giugno 1979 aveva conseguito il diploma di vigilatrice d'infanzia presso l'apposita scuola istituita presso l'Università degli studi di Napoli, II facoltà di medicina e chirurgia, con decreto ministeriale del 15 dicembre 1975.

In tale quantità era stata assunta in servizio presso la U.S.L. n. 53 di Crema (CR) il 13 ottobre 1985 e tuttora espletava tale attività presso la U.S.L. n. 59 di Vallo della Lucania (SA) dove era stata trasferita dal 1° settembre 1986.

Con la sentenza della Corte costituzionale n. 766 del 22 giugno-7 luglio 1988, era stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 24 della legge 22 dicembre 1962, n. 1646, nella parte in cui non prevedeva, per le vigilatrici d'infanzia, munite del diploma rilasciato dalle scuole convitto di cui all'art. 7 della legge 19 luglio 1940 n. 1098, la facoltà del riscatto del biennio (*recte*: triennio, giusta la legge 30 aprile 1976, n. 338) corrispondente al relativo corsi di studi, purché il predetto diploma fosse prescritto per l'ammissione ad uno dei posti occupato durante la carriera.

In base a tale dichiarazione e al disposto dell'art. 12 della legge 8 marzo 1968, n. 152, in data 30 settembre 1989 aveva richiesto il riscatto del triennio (1976-1979) del corso per il conseguimento del diploma di vigilatrice d'infanzia, prescritto per l'ammissione al posto occupato, ai fini della indennità premio di servizio, ma l'I.N.A.D.E.L., con provvedimento del 18 ottobre 1991, aveva rigettato la domanda, ritenendo che la normativa vigente non consentisse tale facoltà di riscatto.

Avverso tale diniego proponeva ricorso la Cerbone sostenendo che la durata del corso per il conseguimento del suo diploma di vigilatrice d'infanzia era divenuta riscattabile anche ai fini della indennità premio di servizio sia a seguito della citata sentenza della Corte costituzionale, sia a seguito della entrata in vigore della legge 8 agosto 1991, n. 274, che, all'art. 8 lettera *b*) espressamente prevedeva la possibilità del riscatto dei corsi di formazione professionale.

Instauratosi il contraddittorio, si costituiva regolarmente in giudizio l'I.N.A.D.E.L. sostenendo che:

1) nessun valore assumerebbe il richiamo alla sentenza n. 765/1988, della Corte costituzionale, avendo tale Corte censurato la legittimità costituzionale dell'art. 24 della legge 22 novembre 1962, ma non anche di alcuna delle ipotesi previste dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1987, n. 14;

2) sarebbe inapplicabile l'art. 8 lettera *b*) della legge 8 agosto 1991, n. 274, perchè per l'ammissione al corso di formazione delle vigilatrici d'infanzia non sarebbe previsto il «diploma di istruzione secondaria di secondo grado» che tale norma, invece, richiede per aver diritto al riscatto del corso di formazione professionale e, nella specie, ciò non sarebbe accaduto.

All'udienza del 16 marzo 1992, la difesa dell'attrice osservava che nessun pregio poteva essere attribuito alla tesi difensiva della inefficacia giuridica della sentenza n. 765/1988 della Corte costituzionale, per non aver tale Corte censurato le ipotesi previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 14/1987, in quanto il predetto decreto del Presidente della Repubblica riguardava il «valore abilitante» del diploma di «assistente sociale» e non di quello di «vigilatrice d'infanzia» oggetto dell presente causa e preso in considerazione dalla predetta sentenza.

Quanto poi alla ritenuta inapplicabilità al caso di specie dell'art. 8 lettera *b*) della legge 8 agosto 1991, n. 274, la difesa attorea rilevava che tale norma non prevedeva affatto che potessero essere riscattati solamente i corsi di formazione professionale che richiedessero come requisito per l'ammissione un titolo di istruzione secondaria-superiore, ma unicamente che il corso di formazione professionale fosse seguito da chi si trovasse già in possesso del diploma di scuola media superiore, come, nella specie, era avvenuto in quanto l'attrice, come documentava in giudizio, aveva conseguito — prima della iscrizione al corso di formazione professionale e, precisamente, il 1° agosto 1975 — il diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole del grado preparatorio costituente titolo di istruzione secondaria di secondo grado.

La stessa difesa dell'attrice faceva rilevare che qualora fosse stata ritenuta esatta la interpretazione proposta dal convenuto istituto, l'art. 8, lettera *b*) della citata legge n. 274/1991 sarebbe stato sicuramente illegittimo costituzionalmente (per contrasto con l'art. 3 della Costituzione) nella parte in cui non consentiva il riscatto di tutti quei corsi di formazione professionale necessari per il conseguimento di un titolo prescritto quale condizione necessaria per poter occupare quel particolare posto dal quale discendesse l'obbligo della iscrizione all'I.N.A.D.E.L. Eccepsiva, comunque, la illegittimità costituzionale anche dall'art. 12 della legge 8 marzo 1968, n. 152 nella parte in cui non prevedeva per le vigilatrici d'infanzia il riscatto del triennio del corso di studi ai fini della liquidazione dell'indennità premio di servizio.

Osserva al riguardo il giuridicante che l'eccezione appare non manifestamente infondata, oltre che rilevante.

Ed invero, l'art. 12 della legge 8 marzo 1968, n. 152 dispone che sono riscattabili, ai fini dell'indennità premio di servizio, i periodi di studio universitario ed i corsi speciali di perfezionamento purché valutabili ai sensi delle norme vigenti per gli istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro ai fini di trattamento di quiescenza.

Il triennio di corso per il diploma di vigilatrice d'infanzia, nella specie prescritto per l'ammissione al posto occupato dall'attrice, deve ritenersi valutabile ai fini del trattamento di quiescenza ai sensi dell'art. 24 della legge 22 novembre 1962, n. 1646 come risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 765/1988.

Peraltro, anche a voler considerare implicitamente abrogato il predetto art. 24 per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 8 della legge 8 agosto 1991, n. 274, non si potrebbe nella specie escludere la riscattabilità del triennio frequentato dall'attrice avendo costei «seguito» il relativo corso professionale «dopo il conseguimento» del diploma di istruzione secondaria superiore nei termini prescritti da tale norma.

Tuttavia il predetto corso non può ritenersi compreso tra quelli considerati dall'art. 12 della legge 8 marzo 1968, n. 152 perché, esclusi ovviamente i periodi di studio universitario, deve ritenersi «corso di perfezionamento» solo quello che segue al conseguimento di altro titolo delle cui discipline costituisce, per l'appunto, un «perfezionamento», mentre il diploma di vigilatrice d'infanzia non si pone in rapporto di «perfezionamento» rispetto ad altro titolo.

Di conseguenza, solo ove il predetto art. 12 venisse dichiarato incostituzionale, l'attrice potrebbe vedersi riconosciuta la facoltà di riscatto ai fini della liquidazione della indennità premio di servizio.

Orbene, la Corte costituzionale con sentenza n. 73/1985, ha affermato il principio che la indennità premio di servizio costituisce una integrazione del trattamento previdenziale, funzionalmente collegato, per espressa dizione dell'art. 1 della legge n. 152/1968, al trattamento di quiescenza erogato dagli istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro, tra i quali la C.P.D.E.L., con la conseguenza che «l'esclusione ai fini del riscatto di cui sopra (indennità premio di servizio n.d.r.), di periodi di studio necessari per ricoprire un posto di lavoro già riconosciuti come validi ai fini della quiescenza, crea una ingiusta disparità tra dipendenti (in relazione al tipo di corso di studi espletato) non sorretta da alcuna logica motivazione, e quindi contraria all'art. 3 della Costituzione» come è stato già esattamente affermato (cfr. ord. di rimessione alla Corte costituzionale n. 337 emessa il 9 aprile 1991, dal tribunale di Reggio Emilia in *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 12 giugno 1991).

Infine la Corte costituzionale, investita di analoga questione (relativa agli infermieri professionali) a seguito della suindicata ordinanza, facendo proprie le predette osservazioni, ha dichiarato la illegittimità costituzionale del censurato art. 12 della legge 8 marzo 1968, n. 152, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede il riscatto del corso di studi per la liquidazione dell'indennità premio di servizio quando ne è riconosciuto il riscatto ai fini di quiescenza.

*P. Q. M.*

*Ritenutane la rilevanza e la non manifesta infondatezza, visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87;*

*Solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge 8 marzo 1968, n. 152, per violazione dell'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui esclude dal riscatto ai fini della indennità premio di servizio a carico dell'I.N.A.D.E.L. il triennio di studio per il conseguimento del diploma di vigilatrice d'infanzia;*

*Ordina alla cancelleria di provvedere alla notificazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri ed alla comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento;*

*Sospende il presente giudizio.*

Vallo della Lucania, addì 16 marzo 1992

*Il pretore: GRECO*

93C0181

N. 80

*Ordinanza emessa il 2 dicembre 1992 dalla pretura di Napoli, sezione distaccata di Capri  
nel procedimento penale a carico di Lembo Luigi ed altro*

**Processo penale - Procedimento per il reato di falsa testimonianza - Progressiva conoscenza degli atti da parte del pretore per avere raccolto e valutato la testimonianza *de qua* in precedente procedimento - Lamentata omessa previsione di incompatibilità - Lesione dei principi di terzietà del giudice, di indipendenza e imparzialità dello stesso - Lesione dei principi della legge di delega.**

(C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma).

(Cost., artt. 25, 76 e 101; legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 2, dir. 103).

#### LA PRETURA

Questo pretore è chiamato a giudicare in sede dibattimentale (art. 25 della Costituzione) del reato di falsa testimonianza supposto dal procuratore circondariale, relativo a deposizioni raccolte nel dibattimento dallo stesso pretore celebrato in precedenza. Non solo. È anche deputato al controllo del sequestro penale del verbale di dibattimento del precedente giudizio, operato dal p.m. di udienza (con delega ad ufficiali dei CC.), di seguito alla stessa udienza, appena deciso da questo giudice, valutati gli indizi di reticenza e falsità dei testi (sollecitato dalla requisitoria conclusiva del p.m.), sulla base del materiale raccolto, di non dover assolvere, quale giudice «di quel procedimento» la richiesta di trasmissione degli atti del giudizio alla procura circondariale (artt. 207, secondo comma e 476 del c.p.p.).

Ora, a parte il singolare incidente, è indubbio che il giudice del dibattimento compie necessariamente valutazioni di merito sul contenuto delle deposizioni raccolte, e, definendo la fase processuale in cui il testimone ha prestato il suo ufficio «se ravvisa indizi del reato previsto dall'art. 372 del c.p. ne informa il p.m., trasmettendo i relativi atti» (art. 207, secondo comma, del c.p.p.). Com'è indubbio che non è vincolato dalla richiesta del p.m. a trasmettere gli atti, se non ravvisa indizi del reato di falsa testimonianza. Ovvio che fuori del dibattimento ed in qualunque momento il p.m. possa richiedere, al fine dell'azione penale, gli atti (del dibattimento) che reputasse necessari od opportuni.

Malgrado la evidente incompatibilità di questo giudice a conoscere oggi della falsa testimonianza, una volta attribuito dall'art. 207, secondo comma, del c.p.p. il potere-dovere d'indagine e valutazione delle deposizioni testimoniali (comunque esercitato) raccolte in precedente giudizio, dallo stesso giudice definito, l'art. 34, primo comma, del c.p.p. non prevede (tra i casi di incompatibilità) la ipotesi.

V'è dunque questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del c.p.p. riguardo agli artt. 76 della Costituzione (in riferimento al principio di rigorosa tutela della terzietà del giudice, desumibile per il giudizio pretorile dalla direttiva 103 della legge delega 16 febbraio 1987, n. 81) 25 e 101 della Costituzione (in riferimento al sospetto che una valutazione preconstituita ma richiesta specificamente dalla legge: art. 207 del c.p.p., lede la indipendenza, l'imparzialità del giudice, nella sua condizione di giudice naturale), nella parte in cui non prevede la incompatibilità, nella ipotesi di conoscenza e giudizio del reato di falsa testimonianza da parte dello stesso giudice che ha definito la fase in cui (si suppone resa) la falsa testimonianza e che ha dovuto necessariamente valutare le deposizioni.

P. Q. M.

*Dispone l'invio alla Corte costituzionale degli atti e della sentenza pronunciata il 15 aprile 1992 contro Palomba Maria;*

*Sospende il procedimento e manda alla cancelleria per gli adempimenti previsti.*

Capri, addì 2 dicembre 1992

*Il pretore:* ESPOSITO

*Il collaboratore di cancelleria:* MALASOMMA

93C0182

n. 81

*Ordinanza emessa il 17 novembre 1992 della pretura di Venezia, sezione distaccata di Chioggia nel procedimento penale a carico di Tammeo Nicola*

**Processo penale - Procedimento pretorile - Dibattimento - Modifica dell'imputazione - Lamentata impossibilità della rimessione in termini dell'imputato per la richiesta di riti alternativi - Disparità di trattamento - Irragionevolezza - Compressione del diritto di difesa - Lesione dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.**

(C.P.P. 1988, artt. 510 e 516).

(Cost., artt. 3, 24 e 111).

## II. PRETORE

Premesso:

che, nel corso del dibattimento, il rappresentante del p.m. in udienza ha provveduto, ex art. 516 del c.p.p., a modificare l'imputazione originariamente ascritta all'imputato, perché, alla luce delle risultanze istruttorie, fino a quel momento acquisite, il fatto risultava diverso da come era descritto nel decreto di citazione a giudizio, sì da modellarsi (immutata la condotta materiale), su una figura di reato dissonante, in quanto che polarizzato su presupposti di fatto altri;

che, in secondo luogo, la difesa dell'imputato, pur genericamente contestando la mancata ricorrenza, nel caso di specie, dei presupposti necessari per dare luogo a questa forma di contestazione nuova, non ha, tuttavia eccettuato la novità del fatto, trattandosi di una nuova enunciazione della medesima condotta, oggetto dell'originario addebito, e si è vista, pertanto, rigettare la «istanza» di prosecuzione del processo sul tema d'accusa contenuto nell'atto di esercizio dell'azione penale, ex art. 555 del c.p.p.;

che, a questo punto, la difesa dell'imputato ha ritenuto di sollevare questione di legittimità costituzionale, con riferimento agli artt. 516 e 520 del c.p.p., ed in particolare perché la disposizione regolante la modifica del capo di imputazione (art. 516) violerebbe i principi costituzionali di eguaglianza, in relazione all'esercizio del diritto di difesa (artt. 3 e 24 della Costituzione), nella parte in cui prevede che sia riservato al giudicabile il diritto di poter nuovamente accedere al rito abbreviato; e, dall'altro, i medesimi principi, nonché l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali (art. 111 della Costituzione), nella parte in cui (l'art. 516) non prevede che il giudice-terzo possa, sull'iniziativa del p.m., svolgere un compiuto intervento di verifica, onde valutarne la ammissibilità (o meno), in riferimento alla sussistenza (o meno) dei presupposti che la giustificano.

Questo premesso, rileva come la questione così sollevata, nel suo duplice profilo, non sia manifestamente infondata, in particolare nell'ambito del giudizio pretorile, tenuto conto della circostanza che, in tale ambito, il decreto di citazione a giudizio, contenente il tema d'accusa, rispetto al quale l'imputato valuta il rischio processuale che sullo stesso incombe, e di conseguenza opta per il rito (ordinario), abbreviato, patteggiamento), più opportuno, viene licenziato direttamente dal p.m. (mancando la previsione dell'udienza preliminare).

Più difficilmente, si osserva che la «nuova contestazione», siccome prevista dall'art. 516 del c.p.p. (non diversamente dalla contestazione del fatto concorrente e del fatto nuovo), costituisce certo una forma tipizzata di esercizio dell'azione penale, sia pure a carattere eccezionale, ed è, in quanto tale, regolata da norme presidiate a pena di nullità assoluta [ex artt. 17, lettera *b*) e 179, primo comma, del c.p.p.]; ma ciononostante, il controllo del pretore, che non ha accesso al fascicolo del p.m., è limitato all'aspetto esteriore, e comunque processuale, della disciplina anzidetta (a titolo di esempio: il p.m. pretende di esercitare la nuova contestazione, in sede di atti preliminari, oppure spaccia per diversa descrizione del fatto già contestato quella che è, in realtà, la contestazione di un fatto nuovo, sì da aggirare il dissenso della persona tratta a giudizio); e non si estende, giocoforza, alla correttezza sostanziale, con riferimento alla pregressa fase endo-processuale, dell'iniziativa del pubblico ministero, da valutarsi in correlazione con quei diritti e mezzi difensivi da esercitarsi a pena di decadenza, in un caso entro quindici dalla notifica del decreto di citazione a giudizio (giudizio abbreviato), e, nell'altro, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento (patteggiamento).

Ed invero, il pretore, in qualità di giudice del dibattimento, solo attraverso l'esame del fascicolo del p.m. potrebbe controllare se, già all'esito delle indagini preliminari, erano emersi gli elementi costitutivi di una diversa descrizione del (medesimo) fatto (poi effettivamente contestato) e, di una conseguente sua diversa configurazione giuridica (evenienza, quest'ultima, astrattamente possibile, in quanto che, altrimenti, non si comprenderebbe, perché l'art. 516 c.p.p. fa salva solo l'ipotesi che, a seguito della nuova descrizione del fatto, il giudice del dibattimento risulti incompetente, in relazione alla nuova figura di reato).

Mancando, invece, tale controllo, il p.m., nel giudizio pretorile (diversamente da quanto avviene in quello ordinario, nel quale le determinazioni dell'accusa passano attraverso il vaglio del g.i.p., prima di trovare sbocco nel decreto che dispone il giudizio) potrebbe maliziosamente tralasciare questi ulteriori elementi, nella formulazione dell'originario capo di imputazione, riservandosi di utilizzarli solo nel corso del dibattimento (per la nuova contestazione ex art. 516 del c.p.p.), sì da disorientare l'imputato e sconvolgere la sua strategia difensiva.

Si pensi all'ipotesi in cui all'imputato sia stata contestata (ex art. 555 del c.p.p.) la fattispecie penale di cui all'art. 20, lettera *b*) della legge n. 47/1985, e solo nel corso del dibattimento il p.m., che già le indagini preliminari avevano reso edotto dell'esistenza di un vincolo paesistico, contesti, nelle forme di cui all'art. 516, ferma restando la condotta materiale, la più grave fattispecie penale, configurata colla lett. *b*), nell'accennato art. 20, si dà precludere all'imputato, che non può fare più ricorso al patteggiamento, il beneficio della sospensione condizionale, tenuto conto della nuova pena edittale.

Peralto, e qui entra in gioco il secondo profilo sollevato dalla difesa dell'imputato, anche nelle ipotesi di mero errore del p.m. che, nella enunciazione dell'originario capo di imputazione, non abbia tenuto conto di tutti gli elementi emersi durante le indagini preliminari, per distrazione; ed in quello in cui solo dal dibattimento sia effettivamente emerso che il fatto era diverso da come descritto nel decreto di citazione a giudizio, sembra non potersi manifestamente escludere che l'impossibilità di accedere (in relazione al nuovo titolo di reato) ai riti alternativi, dia luogo ad una diversità di trattamento o irragionevole, e, sotto questo aspetto, costituzionalmente censurabile.

*P. Q. M.*

*Visti gli artt. 23 e seguenti della legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Dichiara la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 510 e 516 del c.p.p., in relazione agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, siccome formulata dalla difesa dell'imputato;*

*Sospende pertanto il presente giudizio penale, dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, e ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati.*

Chioggia, addì 17 novembre 1992

*Il pretore:* CIAMPAGLIA

N. 82

*Ordinanza emessa il 30 ottobre 1992 dal pretore di Trento nel procedimento penale a carico di Tasin Ezio ed altro*

**Provincia di Trento - Reati edilizi - Esecuzione di opere senza la concessione edilizia richiesta dalla normativa statale - Esclusione, con legge provinciale, della necessità della concessione per determinate opere edilizie - Conseguente depenalizzazione di fattispecie penalmente rilevanti per la normativa statale - Indebita interferenza da parte della provincia in materia di esclusiva competenza statale, in contrasto con i limiti che lo stesso statuto della regione Trentino-Alto Adige pone all'attività legislativa provinciale.**

(Legge provincia di Trento 5 settembre 1991, n. 22, artt. 77 e 80).

(Cost., artt. 25, 4 e 8).

#### IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale contro Tasin Ezio e Chemelli Valentino, imputati, il primo nella qualità di sindaco del comune di Vezzano e committente e il secondo come esecutore materiale dei lavori, dei reati di cui agli artt. 20, lett. c), della legge n. 47/1985 e 1 e 1-sexies della legge n. 431/1985.

#### *Svolgimento del processo*

L'imputazione concerne la realizzazione di lavori di allargamento e di trasformazione della pista forestale di malga Ciago in assenza di concessione edilizia e senza avere ottenuto previamente le necessarie autorizzazioni paesaggistiche.

La qualificazione della prima imputazione sotto la lett. c) dell'art. 20 della legge n. 47/1985, nonché la seconda imputazione, derivano dalla realizzazione dell'opera, secondo le prospettazioni dell'accusa, nell'ambito del parco naturale Adamello-Brenta, o comunque ad una altitudine superiore a metri 1600 sm.

La perizia, disposta dal pretore del dibattimento su richiesta del pubblico ministero, escludeva le suddette circostanze, facendo cadere la seconda imputazione e imponendo di sussumere la prima sotto la lett. b) della medesima legge n. 47/1985.

La difesa degli imputati negava in fatto che si fosse trattato di opere diverse dalla semplice manutenzione ordinaria; in diritto, reclamava l'applicazione degli artt. 77 e 80 della legge della provincia autonoma di Trento 5 settembre 1991, n. 22, che hanno esonerato dall'obbligo di concessione le attività incriminate.

Ritenendo in fatto che l'attività realizzata abbia comportato trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, il pretore solleva d'ufficio questione di legittimità costituzionale della normativa provinciale sopra citata.

L'art. 20, lett. b) della legge 28 febbraio 1985, n. 47, prevede «l'arresto fino a due anni e l'ammenda da lire 10 milioni a lire 100 milioni nei casi di esecuzione dei lavori in totale difformità o in assenza di concessione o di prosecuzione degli stessi nonostante l'ordine di sospensione».

L'art. 1 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, stabilisce che «ogni attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale (...) è subordinata a concessione da parte del sindaco».

Corre l'obbligo di chiarire i rapporti fra il reato edilizio e legislazione urbanistica. La norma di cui all'art. 20 della legge n. 47/1985 è da considerare norma penale in bianco; una norma cioè che attende integrazione da un'altra norma, nella fattispecie di pari livello, che è costituita dall'art. 1 della legge n. 10/1977, e che completa la descrizione del tipo di illecito. In altri termini, la fattispecie penale nasce astrattamente come tipo di illecito con la normativa della legislazione urbanistica che impone l'ottenimento della concessione per ogni attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio.

Il combinato disposto degli artt. 77 e 80 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22, ha introdotto invece una classe di attività, sicuramente comportanti trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale, il cui compimento non è subordinato a concessione. La norma incide quindi direttamente sul reato di cui all'art. 20, lett. b) della legge n. 47/1985, dando una nuova definizione della fattispecie penale; rendendo con questo non punibili condotte che lo sarebbero alla luce della legge statale.

Il principio di tassatività della legge penale, nell'ipotesi in cui si ritenesse la deliberazione degli organi competenti del comune un equipollente della concessione, non consentirebbe comunque di equiparare, ai fini sanzionatori, l'assenza di concessione edilizia alla assenza della deliberazione degli organi competenti.

Circa la rilevanza della questione nel giudizio *a quo*.

L'art. 77 della legge della provincia autonoma di Trento 5 settembre 1991, n. 22, stabilisce che «nessuna attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, ad eccezione degli interventi di manutenzione ordinaria, delle opere interne di cui all'art. 85 e degli interventi pubblici di cui agli artt. 78, 79, 80 e 81, può essere iniziata e proseguita se il sindaco non abbia rilasciato, nel rispetto degli strumenti di pianificazione territoriale, l'autorizzazione o la concessione secondo le norme della presente legge».

Il successivo art. 80 dispone poi che «le opere pubbliche dei comuni o loro consorzi sono deliberate dagli organi competenti in conformità alle previsioni degli strumenti di pianificazione e alle altre norme in vigore».

Le norme suddette, che pacificamente escludono la necessità della concessione edilizia per quanto attiene alle opere pubbliche dei comuni o loro consorzi, sono entrate in vigore successivamente ai fatti contestati, all'epoca dei quali l'obbligo del rilascio della concessione sussisteva ai sensi dell'art. 1 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, applicabile anche nel territorio provinciale per effetto dell'art. 105 dello statuto di autonomia.

Del citato *jus superveniens*, che configura una vera e propria *abolitio criminis*, va tuttavia fatta applicazione nel presente giudizio ai sensi dell'art. 2 del c.p.: «nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge posteriore, non costituisce più reato».

Qualora si ritenga la legittimità della citata normativa provinciale, si imporrebbe una sentenza assolutoria perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato; la questione di legittimità costituzionale è quindi rilevante nel presente giudizio.

Circa la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale.

Va negata la legittimità costituzionale di un tale intervento.

La problematica riguarda i rapporti fra legge penale incriminatrice e legge regionale (o delle due province autonome): dovendosi accertare quali siano le possibilità di normazione conferite alle leggi regionali in relazione alle leggi statali incriminatrici o decriminalizzanti.

È fuori discussione, alla luce di una trentennale giurisprudenza della Corte costituzionale, il monopolio penale del legislatore statale. Il fondamento di tale assunto è stato di recente individuato dalla stessa corte nell'art. 25, secondo comma della Costituzione, del quale è stata messa in luce la matrice illuministica; il monopolio della competenza penale è attribuito non alla legge in quanto atto-fonte, ma all'organo-Parlamento. Ancor oggi, si legge nella sentenza n. 487 del 23 ottobre 1989, «la dottrina ricorda che il monopolio penale del legislatore statale è fondato sul suo essere rappresentativo della società tutta, "unita per contratto sociale"» (Corte costituzionale, sentenza n. 487 del 23 ottobre 1989).

Che una qualche interferenza della legislazione regionale sulla legge penale statale sia peraltro ineliminabile, risulta per l'essere il sistema delle fonti un sistema complesso, nell'ambito del quale al criterio gerarchico si affianca il criterio della separazione delle competenze; coesistendo nel nostro ordinamento fonti interne e fonti internazionali; e, nell'ambito delle fonti interne, fonti statali, regionali e delle due province autonome.

La norma penale non è autosufficiente: nella sua struttura entrano sia elementi descrittivi, che fanno riferimento ad elementi della vita reale, sia elementi normativi, che possono essere compresi solo sul presupposto logico di altre norme giuridiche. E non può non risentire, in qualche misura, degli effetti di un sistema così profondamente complesso: un sistema in cui lo Stato non ha più il monopolio della produzione legislativa, e che vede da un lato un ordinamento statale aperto alla comunità internazionale, e da un altro la presenza di regioni e province autonome, dotate di potestà legislative attribuite da norme di livello costituzionale.

In questo quadro, una assoluta uniformità di applicazione della legge penale non rappresenta che una chimera. La stessa Corte costituzionale ha preso atto dell'esistenza e dell'inevitabilità di tali interazioni normative: è il caso della colpa per inosservanza di leggi regionali cautelari; o del concorso, in alcune ipotesi di delitti contro la pubblica amministrazione, delle leggi regionali nel definire gli elementi costitutivi delle fattispecie tipiche incriminate (es. «dovere», «atto d'ufficio» ecc.).

Le regioni hanno poi in linea di fatto ampio spazio in materia penale allorché dalle leggi statali si subordinino effetti incriminatori o decriminalizzanti ad atti amministrativi o legislativi regionali (Corte costituzionale, sentenza n. 487 del 23 ottobre 1989). È, ad esempio, il caso dell'art. 8 della legge n. 47/1985, che affida alle regioni il compito di stabilire quali siano le variazioni essenziali al progetto approvato; contribuendo a definire quindi la fattispecie penale di cui all'art. 20, lett. b), della stessa legge.

Ben al di fuori delle fattispecie esaminate, che si pongono su una linea di incerto confine, si colloca invece la normativa provinciale in esame.

L'intervento sulla fattispecie incriminatrice è preciso e penetrante. Producendo il risultato, chiaro e netto, di sottrarre *sic et simpliciter* all'incriminazione fatti punibili ai sensi della legge statale, si pone in palese contrasto con principi più volte affermati dalla Corte costituzionale.

A partire dalla sentenza n. 58/1959, la Corte ha chiarito che «la preclusione non sussiste soltanto nel senso (...) che le regioni non possono né creare nuove figure di reati, né richiamare, per violazione di norme regionali, sanzioni penali già comminate da leggi dello Stato»; ma opera anche quando l'intervento regionale è «inteso a rendere lecita un'attività (...), che dalla legge statale è considerata illecita e passibile di sanzione penale». Il principio è ribadito anche dalla sentenza n. 179/1986, con la quale è stata dichiarata incostituzionale la legge della regione siciliana in materia urbanistica perché, prevedendo diverse condizioni di sanatoria, svincolate da limiti di tempo e dal pagamento della oblazione, interferisce nella materia penale: «le scelte sanzionatorie della legge n. 47, considerate con particolare riguardo ai disposti del capo quarto, fanno parte di un sistema entro il quale non si possono introdurre arbitrarie distinzioni, senza sconvolgerne la complessiva logica».

Il caso in esame non è dissimile da quello esaminato nella più volte citata sentenza n. 487/1989, in relazione alla legge della regione Sicilia, che aveva introdotto, ai fini della sanatoria delle opere abusive, una nozione di ultimazione dell'edificio diversa e più lata di quella stabilita dalla legge statale. L'estinzione dei reati avveniva nel territorio della regione a condizioni più favorevoli di quelle stabilite per la generalità dei cittadini. La conclusione del ragionamento della corte è chiara: «avendo il legislatore statale il monopolio delle vicende costitutive della punibilità ed avendo già, in concreto, esercitato la sua potestà incriminatrice, non è legittimo che una legge regionale abroghi norme statali incriminatrici».

Va riportato, da ultimo, il caso esaminato nella sentenza 27 giugno 1989, n. 370, in cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale della legge della regione Friuli-Venezia Giulia, che escludeva dall'obbligo di autorizzazione, penalmente sanzionato, l'ammasso temporaneo di rifiuti tossici e nocivi effettuato dalle imprese nel corso dei rispettivi cicli produttivi all'interno degli stabilimenti di produzione, quando sia contenuto nei limiti quantitativi fissati dall'apposito regolamento: «la fonte del potere punitivo risiede solo nella legislazione statale e (...) le regioni non dispongono della possibilità di comminare, rimuovere o variare con proprie leggi e pene previste in data materia; non possono cioè interferire negativamente con le norme penali, disciplinando e considerando, quindi, lecita un'attività penalmente sanzionata dall'ordinamento nazionale».

La normativa provinciale in questione presenta un secondo profilo di illegittimità costituzionale. La competenza legislativa esclusiva, che l'art. 8 n. 5 dello statuto attribuisce alla provincia autonoma, si deve svolgere, oltre che in armonia con la Costituzione e nel rispetto dei principi dell'ordinamento giuridico, anche nel rispetto delle norme fondamentali delle riforme economico sociali della Repubblica. La natura di legge di riforma economico sociale, ha rilevato la Corte costituzionale nella sentenza 25 luglio 1984, n. 219, deve ricercarsi non tanto in espresse enunciazioni contenute nella legge, ma «nell'oggetto della normativa, nella sua motivazione politico-sociale, nel suo scopo, nel suo contenuto, nella modificazione che essa apporta ai rapporti sociali». La qualifica di legge di riforma economico sociale può essere attribuita, in quanto apportante modificazioni alla struttura di istituti giuridici di portata generale, alla legge n. 10/1977 (Norme per l'edificabilità dei suoli), la quale non solo sostituisce il termine «licenza» con quello di «concessione», ma attribuisce alla stessa carattere oneroso; e, ed è quello che più importa, sottopone ad essa non più solamente le nuove costruzioni e in genere le opere edili, ma anche altre attività incidenti sul territorio, che ne comportino trasformazione. Non si può negare quindi che, nell'ambito di una legge che è senz'altro legge di riforma economico sociale, una norma fondamentale sia costituita dallo stesso art. 1, il quale recita: «ogni attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale (...) è subordinata a concessione da parte del sindaco». La normativa provinciale richiamata quindi, introducendo una tipologia di attività di trasformazione del territorio che non richiedono concessione, viola un preciso limite di legittimità che lo statuto pone alla potestà legislativa provinciale.

P. Q. M.

*Visti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 77 e 80 della legge della provincia autonoma di Trento 5 settembre 1991, n. 22, per violazione degli artt. 25, secondo comma, della Costituzione, e degli artt. 8 e 4 dello statuto per la regione Trentino-Alto Adige;*

*Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Sospende il procedimento in corso;*

*Ordina che la presente ordinanza venga notificata, a cura della cancelleria, al presidente della giunta della provincia autonoma di Trento e al presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al presidente del consiglio della provincia autonoma di Trento.*

Trento, addì 30 ottobre 1992

*Il pretore: PASCUCCI*

93C0184

N. 83

*Ordinanza emessa il 7 dicembre 1992 dalla corte d'appello di Firenze  
nel procedimento penale a carico di Damigella Anna Maria*

**Processo penale - Decisione con motivazione non contestuale - Impugnazione - Termini - Decorrenza della scadenza del quindicesimo giorno dalla pronuncia o dalla notifica dell'avvenuto deposito se oltre il trentesimo giorno - Modifica dei termini per il deposito da giorni trenta a giorni quindici - Norma disposta con decreto-legge, convertito senza l'osservanza delle specifiche forme imposte al Governo dal legislatore delegante in materia di processo penale - Mancato coordinamento con altra disposizione del codice (art. 548, secondo comma) - Conseguente compressione del diritto di difesa - Irragionevole disparità di trattamento tra imputato presente (termine breve) e imputato contumace nonché in rapporto al rispetto o meno da parte del giudice del termine di giorni quindici per il deposito della sentenza.**

[D.-L. 1º marzo 1991, n. 60, art. 6, convertito in legge 22 aprile 1991, n. 133; c.p.p. 1988, art. 544, secondo comma, in relazione all'art. 585, secondo comma, lettera c), stesso codice].

(Cost., artt. 3, 24, 72 e 77).

#### LA CORTE D'APPELLO

Riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente ordinanza.

Il 14 novembre 1991 Damigella Anna Maria — e per essa il suo difensore — proponeva appello contro la sentenza del tribunale di Prato, pronunciata il 19 settembre, e depositata il 3 ottobre 1991, recante condanna nei confronti di lei in ordine al delitto di cui all'art. 315 del c.p. Il 16 giugno 1992, in vista del dibattimento di secondo grado, fissato per il 19 giugno e poi differito ad oggi, il difensore dell'imputata dimetteva memoria ex art. 121 del c.p.p. per sostenere la tempestività del gravame, ovvero per sollevare eccezione di legittimità costituzionale della disposizione dell'art. 6 del d.-l. 1º marzo 1991, n. 60, convertito con modificazioni nella legge 22 aprile 1991, n. 133, con cui è stato modificato l'art. 544, secondo comma, del c.p.p. quanto al termine per la redazione dei motivi della sentenza (trenta giorni secondo la previsione originaria del codice, quindici per effetto della modifica): ciò in collegamento con il disposto dell'art. 585, secondo comma, lett. c, del c.p.p., il quale fa decorrere il termine di trenta giorni per l'impugnazione, da parte dell'imputato presente, delle sentenze dibattimentali non contestualmente motivate, dalla scadenza del termine — ove rispettato dal giudice — stabilito dalla legge per il deposito della sentenza.

Il dibattimento di secondo grado, contumace l'imputata, si è svolto nell'udienza odierna, e dopo la relazione il p.g. ha concluso per la dichiarazione d'inammissibilità dell'appello; la difesa di parte civile si è associata a tali conclusioni, mentre il difensore dell'imputata ha chiesto che l'impugnazione sia giudicata ammissibile ed accolta nel merito.

Osserva la Corte che lo stretto collegamento istituito dall'art. 585, secondo comma, lett. c, cit., con il disposto dell'art. 544, secondo comma, pure cit., determina la decorrenza del termine per l'impugnazione — di sentenza dibattimentale non contumaciale e non contestualmente motivata — dallo spirare del termine stabilito dalla legge per il deposito della sentenza medesima, ove osservato, e dunque — oggi — per effetto dell'art. 6 d.-l. n. 61/1991, cit., dal sedicesimo giorno successivo dalla pronuncia della sentenza: nella specie il termine per il deposito scadeva il 4 ottobre 1991, per cui il termine di trenta giorni per l'impugnazione iniziava a decorrere il 5 ottobre, giungendo così a scadenza il 3 novembre, mentre il difensore della Damigella ha depositato l'impugnazione il 14 novembre.

Non è pertanto offerta all'interprete, allo stato attuale della normativa in esame, una lettura di essa idonea a far ritenere tempestivo il gravame di cui si tratta, gravame che tempestivo sarebbe stato fino al 28 febbraio 1991 (il d.-l. n. 60 del 1° marzo 1991, cit., è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* lo stesso giorno 1° marzo, ed è entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, ex art. 7 di esso decreto), in quanto il termine di trenta giorni per l'impugnazione avrebbe preso a decorrere solo allo spirare del trentesimo giorno dalla pronuncia della sentenza.

Prima di sanzionare d'inammissibilità l'impugnazione della Damigella Anna Maria occorre peraltro chiedersi se sia, o meno, rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del disposto dell'art. 6 d.-l. n. 60 cit.

La rilevanza della questione appare indubbia, poiché è per effetto della menzionata disposizione, modificativa del codice, che è giudicata inammissibile un'impugnazione la quale sarebbe sicuramente tempestiva secondo l'originaria disposizione codicistica. Cadendo la norma modificativa, non si verificherebbe un vuoto normativo, se non altro perché dispone in proposito l'art. 548, secondo comma, del c.p.p., secondo cui «quando la sentenza non è depositata entro il trentesimo giorno... l'avviso di deposito è comunicato al pubblico ministero e notificato alle parti private cui spetta il diritto d'impugnazione; è notificato altresì a chi risulta difensore dell'imputato al momento del deposito della sentenza»; l'art. 548 cit. proseguendo poi, al terzo comma, con lo statuire che «l'avviso di deposito con l'estratto della sentenza è in ogni caso notificato all'imputato contumace e comunicato al procuratore generale presso la corte d'appello», quest'ultima disposizione collegandosi con quella dell'art. 585, secondo comma, lett. d, per la quale il termine di trenta giorni per l'impugnazione decorre per l'imputato contumace dal giorno in cui è eseguita nei suoi confronti la notificazione dell'avviso di deposito con l'estratto del provvedimento.

Si deve quindi esaminare il punto ulteriore, e cioè se la proposta questione sia dotata o meno del requisito della non manifesta infondatezza, con riferimento ai parametri costituzionali degli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, indicati dalla parte che ha proposto l'eccezione, e ad altri eventuali parametri ravvisati dalla corte.

La soluzione del quesito è positiva.

Va premesso, in proposito, che nel sistema processuale italiano l'impugnazione costituisce una delle fondamentali esplicazioni del diritto di difesa, con riferimento tanto all'appello che al ricorso per cessazione, cosicché, in riferimento alla rilevanza costituzionale dell'interesse contemplato, appare sospetta di incostituzionalità, proprio in riferimento ai parametri indicati dalla difesa dell'imputata, ogni disposizione la quale apporti limitazioni o compressioni non ragionevoli alla facoltà di adire i gradi ulteriori di giudizio (in termini cfr. Corte costituzionale n. 363/1991).

Nella specie i sospetti in tal senso appaiono particolarmente marcati, anzitutto per la disciplina dei termini per impugnare, quale obiettivamente risulta in relazione al caso di specie, a seguito della modifica come sopra introdotta alla disciplina codicistica circa il termine di deposito delle sentenze.

Da un lato (art. 544/2), infatti, è ora imposto per il deposito il termine di quindici giorni, ed è dunque questo il «termine stabilito dalla legge» (art. 585/2/c), spirato il quale prende a decorrere quello di trenta giorni per l'impugnazione.

Dall'altro (art. 548/2), solo l'inosservanza da parte del giudice del più ampio termine di trenta giorni dalla pronuncia impone la notifica dell'avviso di deposito all'imputato presente e al suo difensore: cosicché, ove la sentenza sia depositata, ad esempio, sedici giorni dopo la pronuncia del dispositivo, l'art. 548/2, nonostante l'avvenuta inosservanza del termine imposto dall'art. 544/2, non prescrive l'avviso, seguendone, per la norma dell'art. 585/2/c, l'impropria conseguenza che anche in tal caso (sentenza depositata fuori termine ma entro i trenta giorni) il termine per l'impugnazione inizierà a decorrere dalla scadenza del quindicesimo giorno dalla pronuncia.

La situazione del contumace, poi, benché la contumacia sia per lo più ascrivibile ad una determinazione volontaria dell'imputato, viene a differenziarsi da quella dell'imputato presente: questi avrà infatti a disposizione per l'esercizio della facoltà di cui si tratta solo quarantacinque giorni, mentre il contumace, oltre a fruire dei giorni in più occorsi per la notifica dell'estratto, si gioverà del disposto dell'art. 548, secondo e terzo comma, la cui lettura coordinata — in mancanza di qualsivoglia modificazione seguita a quella dell'art. 544/2 — determina nel trentesimo giorno dalla pronuncia il momento della notifica dell'estratto (anche quando il deposito della motivazione avvenga entro il termine di quindici giorni oggi prescritto).

Emerge da quanto notato fin qui la diversificazione irragionevole a svantaggio dell'imputato diligentemente presente al dibattimento, rispetto all'imputato contumace, ed altresì una diversificazione ulteriore, collegata alla circostanza, estranea alla condotta dell'imputato, del rispetto o del non rispetto da parte del giudice del termine di quindici giorni ora fissato per il deposito.

Ciò per quanto riguarda il profilo d'incostituzionalità riferito all'art. 3 della Costituzione, che vuole siano informate a ragionevolezza le differenziazioni di trattamento, tanto più in quanto esse attengano all'esplicazione di diritti fondamentali, quale nel caso il diritto di difesa.

Ma il diritto sancito dall'art. 24, secondo comma, della Costituzione appare vulnerato in sé, quando, come nella specie, l'effetto di contrazione nella non indifferente misura di 1/4 del termine complessivo per impugnare sia la conseguenza di una norma estravagante in rapporto al testo codicistico in cui va inserirsi, e in rapporto al testo di legge da cui proviene.

Sotto il primo profilo, non vi è che da riferirsi al più volte menzionato disposto dell'art. 548/2, il quale lascia in vita il termine originario di trenta giorni, stabilito dal testo dell'art. 544/2 prima della modifica del 1991, collegando solo ad esso termine originario la necessità dell'avviso per l'eventualità della sua inosservanza: il che comporta le improprie conseguenze già richiamate, in punto di disciplina concretamente applicabile ai casi ivi previsti, e costituisce momento di disorientamento per l'interprete e per il fruitore (qui imputato e suo difensore) del sistema processuale delle impugnazioni.

È dunque del tutto pertinente, a questo punto, il riferimento operato dal difensore al disposto dell'art. 5, quinto comma, del d.-l. 13 maggio 1991, n. 152, recante «Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa»: tale articolo stabiliva che «nel secondo comma dell'art. 548 del codice di procedura penale le parole "entro il trentesimo giorno" sono sostituite dalle seguenti: "entro il quindicesimo giorno"».

Simile disposizione parrebbe in effetti dettata per ovviare agli inconvenienti sopra segnalati, incidenti sulla stessa leggibilità del testo codicistico: senonché la legge 12 luglio 1991, n. 203, di conversione, con modificazioni, del d.-l. n. 152 ora citato, sopprime l'art. 5, quinto comma, dello stesso decreto-legge, derivandone che l'art. 548 rimane quello originario.

Ed è interessante in proposito sottolineare quanto ulteriormente notato dal difensore dell'imputata: negli atti parlamentari relativi ai lavori preparatori del Senato della Repubblica inerenti alla menzionata legge di conversione (atti parlamentari Senato, 2808/A, pag. 4) è dato leggere: «sull'ultimo comma, che modifica l'art. 548 del codice di procedura penale riducendo da trenta a quindici giorni il termine per il deposito delle sentenze, vi è stata vivace discussione, conclusasi con una proposta di soppressione della modifica stessa; ritenuta velleitaria ed illegittima».

Emerge dunque da quanto ora riportato che gli stessi *conditores legum* ritennero: *a*) non essere stato modificato dal citato art. 6 del d.-l. n. 60/1991 il termine per il deposito delle sentenze; *b*) essere tale modifica il frutto del disposto dell'art. 5, quinto comma, del d.-l. n. 152 che essi *conditores* andavano a convertire; *c*) essere tale modificazione velleitaria, per l'evidente nullità del suo effetto sulla «lotta alla criminalità organizzata» costituente tema della specifica decretazione d'urgenza; *d*) essere tale modificazione illegittima.

I sospetti di ingiustificata compressione del diritto di difesa esplicabile attraverso la facoltà d'impugnazione acquistano pertanto consistenza, nel momento in cui lo stesso legislatore, chiamato a convertire una disposizione urgente, modificativa di quella che si è visto essere intimamente connessa a quella concernente il termine di deposito delle sentenze, ritenne di non fare luogo alla conversione, attribuendo proprio alla norma, non convertita l'effetto di mutamento del termine stesso, e giudicando il mutamento velleitario ed illegittimo.

Se poi si va a considerare il testo di legge nel quale trova posto la modificazione dell'art. 544/2, non si può fare a meno di notare che il d.-l. n. 60/1991 è intitolato alla «interpretazione autentica degli artt. 297 e 304 del codice di procedura penale e modifiche di norme in tema di durata della custodia cautelare»: il decreto in questione, come è notorio, seguì alla decisione della Corte di cassazione, con cui venne ritenuto l'avvenuto decorso dei termini di custodia cautelare relativamente a circa cinquanta imputati di gravi delitti di criminalità organizzata (Cass., I sezione, 11-14 febbraio 1991, Agate ed altri, in Cass. pen. mass. ann., 1991, m. 86, parte II, p. 262); e nella quale veniva appunto in questione l'interpretazione — che ora si intendeva dare autenticamente — degli artt. 297 e 304 del c.p.p.

È evidente che nell'intitolazione non si trova traccia del riferimento ai termini di deposito delle sentenze, e che tali termini solo indirettamente e di riflesso possono rilevare il tema di durata della custodia cautelare: e simile rilievo era poi esaurito con la disposizione dell'art. 4 dello stesso decreto-legge, in cui si stabiliva — a modifica dell'art. 304 — il potere del giudice di sospendere i termini di custodia, a richiesta del p.m., durante la pendenza dei termini di deposito delle sentenze; è infatti di tutta evidenza che, così statuito, con disposizione poi convertita, rimaneva del tutto indifferente che il termine di deposito fosse di trenta o di quindici giorni, in quanto i termini di cui all'art. 303 decorrono dalla «pronuncia» e non dal deposito della motivazione.

Il preambolo del decreto n. 60 faceva poi riferimento alla «straordinaria necessità e urgenza, anche in relazione alla pendenza di importanti processi per fatti di eccezionale gravità, e all'allarme provocato nella pubblica opinione dalla scarcerazione per decorrenza dei termini di custodia cautelare di persone già condannate per delitti di criminalità organizzata, di procedere all'interpretazione autentica della normativa in tema di computo e di sospensione dei termini di custodia cautelare, nonché di apportare idonei correttivi alla disciplina sulla durata della custodia cautelare». Il testo del decreto era coerente al preambolo, recando l'interpretazione dei menzionati artt. 297 e 304 (esclusione dal computo dei termini di custodia per fase dei giorni impiegati nel dibattimento e nella deliberazione), prolungando taluni termini di custodia in relazione a determinati fasi e a date categorie di delitti, modificando i criteri di computo delle pene edittalmente previste agli effetti dell'applicazione delle misure cautelari, prevedendo la possibilità di sospensione dei termini di custodia in pendenza di deposito delle sentenze, prevedendo la possibilità di ripristinare la custodia con la sentenza di condanna o successivamente.

Simile coerenza viene meno invece quanto al termine di deposito della sentenza: simile termine, come si è visto, non influenza quelli di custodia cautelare, tanto meno quando sia stata prevista la sospensione di essi termini in pendenza di quello, e tanto meno quando si vada a incidere solo sul termine ordinario, ritagliandone quindici giorni, e lasciando invece intatto il maggior termine, fino a novanta giorni, previsto dall'art. 544, 3 per i casi complessi (e i processi di criminalità organizzata, i quali costituiscono ragione giustificatrice dell'intervento con decreto-legge, sono solitamente complessi).

Simile termine non è poi menzionato nel titolo del decreto-legge, e neppure nel preambolo, il che accentua il disorientamento dell'interprete al quale una corretta legislazione, ordinaria e di urgenza, deve offrire indicazioni chiare, per titolo, coerenza con la materia costituente argomento dell'intervento legislativo, e coerenza con le ragioni d'urgenza.

Laddove una disposizione incoerente rispetto a tali parametri venga ciononostante emanata, e sia omesso qualsivoglia coordinamento con altra disposizione — quella dell'art. 548 già citata — ad essa intimamente collegata, ed anzi, tale coordinamento sia dipoi dal legislatore medesimo rifiutato e tacciato di velleitario ed illegittimo, non può non giudicarsi fondato il sospetto d'incostituzionalità dell'effetto di compressione del diritto di difesa, da tutto ciò derivante.

L'incoerenza e il disorientamento conseguente sono tanto più sensibili, in una materia come quella in esame la quale, oltre a concernere diritti fondamentali (quello di difesa, appunto), è frutto di una disciplina codicistica, a sua volta emanata in virtù di delega legislativa, ove si prevedeva (art. 7 della legge 16 febbraio 1987, n. 81) la possibilità per il Governo di emanare «disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei principi e criteri fissati dagli artt. 2 e 3, su conforme parere della commissione prevista dall'art. 8, con uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria».

Un decreto legislativo recante correzioni ed integrazioni venne appunto emanato il 14 gennaio 1991, con il n. 12, e neppure due mesi dopo seguiva invece il d.-l. n. 60 che modificava il codice senza passare per il previo parere conforme della apposita commissione, e che interveniva con la decretazione d'urgenza in materia oggetto di specifica delega, oltre che incoerentemente — quanto alla norma dell'art. 544, 2, che qui rileva — rispetto al codice così modificato, e rispetto al provvedimento in cui la modifica si situava.

Il sospetto d'incostituzionalità, emergente dal raffronto della norma in esame con i principi posti dagli artt. 3 e 24 della Costituzione, è dunque da riferirsi anche al processo formativo e alle modalità di emanazione del d.-l. n. 60, e dunque ai parimenti costituzionali di cui agli artt. 72 e 77 della Carta fondamentale, in relazione ai disposti dell'art. 7 legge n. 81 del 1987, e 15 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Non appare infatti consentito, laddove il legislatore abbia conferito al Governo apposita delega, con prescrizione di specifiche forme (come nel caso il previo parere conforme di una commissione bicamerale costituita ex art. 8 della stessa legge delega), intervenire con decreto-legge, che finisce per alterare la delegazione stessa, nel senso di esautorarne il contenuto, così da costituire, in negativo, esso stesso legge di delegazione legislativa. Né appare consentito incidere così accentuatamente su una delle fondamentali esplicazioni del diritto costituzionale di difesa (quale la facoltà di adire i gradi superiori di giudizio nell'ambito del procedimento penale, a sua volta involgente le libertà fondamentali della persona), al di fuori delle straordinarie necessità ed urgenza (si è già cercato di dimostrare che non vi era alcuna necessità di ridurre da trenta a quindici il termine ordinario di deposito delle sentenze dibattimentali, in rapporto al problema della durata della custodia cautelare e della sua scadenza), ed inoltre al di fuori di qualsivoglia motivazione, nel preambolo del decreto, su tali, neppure asserite, necessità e urgenza, e al di fuori di qualsiasi menzione nel titolo, e di qualsiasi omogeneità con la materia oggetto dell'intervento d'urgenza.

In conformità all'eccezione del difensore di Damigella Anna Maria, deve pertanto sollevarsi questione di legittimità costituzionale del disposto dell'art. 6 del d.-l. n. 60/1991, di modificazione dell'art. 544, secondo comma, del c.p.p., in collegamento con l'art. 585/2/c stesso codice, in riferimento agli artt. 3, 24, 72 e 77 della Costituzione.

Il giudizio in corso va dunque sospeso in attesa della pronuncia della Corte costituzionale, cui devono trasmettersi immediatamente gli atti.

*P. Q. M.*

*Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87;*

*Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del disposto dell'art. 6 del d.-l. 1° marzo 1991, n. 60, convertito nella legge 22 aprile 1991 n. 133, di modificazione dell'art. 544, secondo comma, del c.p.p. in rapporto al disposto dell'art. 585, secondo comma, lett. c), stesso codice, con riferimento agli artt. 3, 24, 72 e 77 della Costituzione;*

*Dispone la sospensione del procedimento penale a carico di Damigella Anna Maria, in grado d'appello avverso sentenza 19 settembre 1991 del tribunale di Prato;*

*Dispone che la presente ordinanza sia notificata al procuratore generale presso questa Corte e ai difensori dell'imputata e della parte civile, e sia notificata inoltre al Presidente del Consiglio dei Ministri nonché comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato;*

*Dispone infine l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.*

Firenze, addì 7 dicembre 1992

*Il presidente: AMATO*

*I consiglieri: CAMPO - SORESINA*

Depositata in cancelleria oggi 14 dicembre 1992.

*Il collaboratore di cancelleria: SARRI*

93C0185

N. 84

*Ordinanza emessa il 24 dicembre 1992 dal pretore di Torino  
nel procedimento civile vertente tra Acutis Luigi e la S.p.a. Microtecnica*

**Lavoro (rapporto di) - Servizio di ristorazione aziendale - Esclusione con norma «interpretativa» di ogni incidenza sia del valore effettivo del pasto sia dell'indennità sostitutiva di mensa su qualsivoglia istituto retributivo (indennità di anzianità, trattamento per ferie, per festività e gratifica natalizia) e salvezza delle disposizioni (anteriori all'entrata in vigore di detta norma) che prevedono limiti e valori convenzionali del servizio stesso - Incidenza sui principi di uguaglianza, di difesa in giudizio, di autonomia della magistratura nonché elusione di giudicato e sottrazione al giudice della cognizione di controversie in corso, atteso l'indirizzo giurisprudenziale consolidato che riteneva la natura retributiva del servizio di mensa e la conseguente computabilità del valore reale del pasto nei suddetti istituti retributivi - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 123/1987 e 155/1990.**

(D.-L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 6, quarto comma, convertito nella legge 8 agosto 1992, n. 359).

(Cost., artt. 3, 24, 101, 102 e 104).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa iscritta al r.g.l. n. 3486/1991 promossa da Acutis Luigi, assistito dall'avv. P. Pini, attore, contro la S.p.a. Microtecnica, assistita dall'avv. A. Pacchiana Parravicini, convenuta;  
Sciogliendo la riserva;

Letti gli atti;

Udita la discussione orale dei procuratori;

Ha pronunciato la seguente ordinanza;

## PREMESSA

1. --- Il ricorrente, premesso di essere dipendente della società convenuta, lamenta che questa, pur obbligata, in virtù di accordi e contratti collettivi, a fornire a tutti i lavoratori che intendano usufruirne, un servizio permanente di ristorazione aziendale con buona parte del costo a carico dell'azienda medesima, abbia tenuto conto — negli accantonamenti annuali per indennità di anzianità e t.f.r. e nella retribuzione del salario indiretto (festività, ferie, gratifica natalizia, p.r.o., r.o.) — non già del valore effettivo del pasto, bensì solamente dell'importo orario di L. 1, corrisposto dall'azienda ai sensi del punto 2, terzo comma, dell'accordo interconfederale 20 aprile 1956 (reso *erga omnes* dal d.P.R. 14 luglio 1960, n. 1026), esistendo in azienda la mensa, ma non un'indennità sostitutiva della stessa (caso, per l'appunto, previsto nella citata disposizione).

Chiede, per conseguenza, la condanna della convenuta al maggior accantonamento ed al pagamento delle differenze retributive, come da conteggi in atti, oltre rivalutazioni di legge.

Costituendosi in giudizio, la società Microtecnica contesta sostanzialmente, con varie argomentazioni, la natura retributiva del servizio mensa, affermando che esso è posto a presidio di un interesse prevalentemente «egoistico» dell'imprenditore e cioè quello di evitare «le disfunzioni del pendolarismo e di una non sollecita e disaggregata ripresa del lavoro». Sostiene comunque la convenuta, a prescindere dalla natura retributiva o meno del servizio, la non computabilità del valore reale del pasto negli istituti salariali in argomento.

2. --- È assolutamente incontrovertito tra le parti che fonte primaria di cognizione nella presente causa è l'accordo interconfederale 20 aprile 1956 *erga omnes* del d.P.R. 14 luglio 1960, n. 1026) il quale prevede, per quanto interessa questo processo, che, il valore da prendere a base ai soli effetti della computabilità del servizio di mensa sui vari istituti contrattuali, non può comunque essere inferiore alla minima indennità sostitutiva di mensa risultante nell'ambito provinciale in cui è situato lo stabilimento né può, comunque, essere superiore alle L. 25 (venticinque).

3. --- Il remittente ha già deciso questione identica (con sentenze non definitive 24 aprile 1992) ritenendo la natura retributiva del servizio di mensa ed il diritto del ricorrente di veder inserito nella base di computo di tutti gli istituti di cui al punto 1) non già l'indennità sostitutiva bensì il valore «reale» pari al costo del pasto stesso quale sostenuto dall'azienda, nei limiti del numero dei pasti effettivamente consumati.

Da tale giurisprudenza non vi è ragione alcuna per discostarsi.

Della predetta pronuncia, ferma restando la premessa circa la natura retributiva del servizio mensa, ai fini della presente questione di costituzionalità — come tra breve si chiarirà — rileva la parte in cui si è ritenuta la nullità del menzionato Accordo interconfederale 20 aprile 1956 per contrasto con le norme imperative regolanti il trattamento degli istituti retributivi di carattere legale: ciò in forza dell'art. 5 della legge 14 luglio 1959, secondo cui «le norme di cui all'art. 1 della presente legge (i decreti delegati con i quali il Governo poteva recepire accordi e contratti collettivi vigenti, n.d.e.) non potranno essere in contrasto con norme imperative di legge».

Come conseguenza della rilevata nullità, si è fatta discendere la sostituzione delle clausole viziate, ai sensi degli artt. 1339 e 1419 del c.c., con dette norme imperative, a tenore delle quali, stante la loro previsione di onnicomprensività retributiva, si doveva inserire nella base di computo dei singoli istituti, il costo effettivo del pasto aziendale.

4. --- Nelle more del giudizio è entrato in vigore il d.-l. 11 luglio 1992, n. 333 (convertito in legge 8 agosto 1992, n. 359) il cui art. 6; terzo e quarto comma, prevede quanto segue:

a) terzo comma: «Salvo che gli accordi ed i contratti collettivi, anche aziendali, dispongano diversamente, stabilendo se e in quale misura la mensa è retribuzione in natura, il valore del servizio mensa, comunque gestito ed erogato, e l'importo della prestazione pecuniaria sostitutiva di esso, percepita da chi non usufruisce del servizio istituito dall'azienda, non fanno parte della retribuzione a nessun effetto attinente a istituti legali e contrattuali del rapporto di lavoro subordinato»;

b) quarto comma: «Sono fatte salve, a far data dalla loro decorrenza, le disposizioni degli accordi e dei contratti collettivi, anche aziendali, pur se stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, che prevedono limiti e valori convenzionali del servizio di mensa di cui al terzo comma e dell'importo della prestazione sostitutiva di esso, percepita da chi non usufruisce del servizio istituito, a qualsiasi effetto attinente a istituti legali e contrattuali del rapporto di lavoro subordinato.

## OSSERVAZIONI

A) È d'uopo ricordare, per le finalità di cui appresso si dirà, che la giurisprudenza di cassazione (in modo costante a far tempo dal 1989) e quella di merito del tutto prevalente, hanno riconosciuto la natura sicuramente retributiva del servizio di mensa nonché l'incidenza del valore effettivo del pasto su tutti o parte degli istituti retributivi indiretti. In tal senso: cassazione, 7 gennaio 1992, n. 84; cassazione, 20 agosto 1991, n. 8957; cassazione, 20 febbraio 1991, n. 1758; cassazione, 13 febbraio 1990, n. 1054; cassazione, 21 luglio 1989, n. 3483; pretura di Torino, 24 luglio 1992; pretura di Torino, 23 ottobre 1991; pretura di Milano, 12 giugno 1991; pretura di Milano, 31 dicembre 1990; pretura di Pomigliano d'Arco, 7 maggio 1991; contra pretura di Milano, 29 giugno 1991; pretura di Milano, 28 maggio 1991; pretura di Torino, 18 febbraio 1992; pretura di Torino, 19 ottobre 1992 (peraltro alcune fra le sentenze contrarie non negano affatto il carattere retributivo del servizio: così la seconda e, in particolare, la quarta citate).

B) Altra premessa necessaria in relazione alla presente questione di legittimità costituzionale è l'interpretazione dell'art. 6, terzo e quarto comma, del d.-l. n. 333/1992 cit. Ad avviso del pretore, su ciò confortato in verità dalle stesse parti in causa che, anche in sede di discussione orale lo hanno ribadito, il terzo comma, introduce una nuova disciplina della materia per il futuro, in base alla quale è esclusa — salvo pattuizioni in deroga — ogni incidenza vuoi del valore effettivo del pasto vuoi della stessa indennità sostitutiva su qualsivoglia istituto retributivo.

Dal canto suo, il quarto comma ha invece sia una portata futura laddove chiarisce (nei limiti in cui ve ne fosse bisogno) che gli accordi ed i contratti collettivi derogatori *in melius* non sono solo quelli avvenire bensì anche quelli «stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto»; ha invece una portata indubbiamente retroattiva nella parte in cui sancisce la salvezza delle ridette pattuizioni collettive «a far data dalla loro decorrenza».

C) Occorre domandarsi quale sia stata la finalità avuta di mira dal legislatore nell'emanare il quarto comma: essa non può essere stata quella di ribadire semplicemente che, per il passato, la questione non è regolata dalla nuova legge bensì da accordi e contratti collettivi anteriori e ciò perché, valendo il terzo comma per il futuro, è principio istituzionale che per il passato valga la previgente disciplina (nella specie l'accordo interconfederale *erga omnes* 20 aprile 1956). Per contro l'espressione «sono fatte salve... le disposizioni... che prevedono limiti e valori convenzionali del servizio di mensa...» induce a pensare che il legislatore abbia voluto introdurre una disposizione «a sanatoria» che rendesse leciti *ex tunc* accordi con i quali le parti, in consapevole od inconsapevole contrasto con norme non derogabili di legge, avevano per l'appunto inteso porre limiti o ridurre convenzionalmente il valore effettivo del pasto aziendale ai fini del calcolo delle retribuzioni indirette e differite.

In altre parole il legislatore mostra di essere, nel momento in cui legifera, ben al corrente che la giurisprudenza assolutamente prevalente ha riconosciuto natura retributiva al servizio mensa ed altresì ha dichiarato nulle le clausole degli accordi collettivi che, in contrasto con le normative inderogabili che prevedono il computo di determinati istituti secondo il principio dell'onnicomprendività retributiva, hanno vistosamente compresso la base di calcolo.

Anzi, il legislatore, nel momento in cui «fa salve» pattuizioni collettive, dimostra di accedere all'interpretazione giurisprudenziale appena ricordata, per la semplice ragione che, diversamente, non vi sarebbe stato alcun bisogno di «salvare» ciò che per sua natura era valido e lecito e, pertanto, «salvo» *in re ipsa*.

In buona sostanza il quarto comma è una norma che sana retroattivamente (a distanza di quasi quarant'anni dalla sua stipulazione) una normativa pattizia che, secondo la stessa interpretazione del legislatore, era in contrasto con norme imperative di legge.

D) Torna del tutto acconcio richiamare due principi affermati dalla stessa Corte costituzionale (da ultimo nella sentenza 4 aprile 1990, n. 155, in foro it., 1990, I, 3072 ed in giur. Costituzionale, 1990, 952; v. anche sent. 8 luglio 1957, n. 118, in foro it., 1957, I, 1133), in tema di norme interpretative (e quindi sempre nell'ambito della materia della retroattività delle leggi).

a) La legge interpretativa (e quindi la legge retroattiva in generale di cui quella interpretativa è una specie) non viola di per sé gli artt. 101, 102 e 104 della Costituzione, a meno che essa non leda il giudicato già formatosi o non sia intenzionalmente diretta ad incidere sui giudizi in corso.

b) L'irretroattività costituisce un principio generale del nostro ordinamento (art. 11 delle preleggi) e, se pur non elevato, fuori dalla materia penale, a dignità costituzionale (art. 25, secondo comma, della Costituzione), rappresenta pur sempre una regola essenziale del sistema a cui, salva un'effettiva causa giustificatrice, il legislatore deve ragionevolmente attenersi, in quanto la certezza dei rapporti preferiti costituisce un indubbio cardine della civile convivenza e della tranquillità dei cittadini.

Ove la norma retroattiva violi il principio di ragionevolezza cui essa, al pari di tutte le leggi, deve sottostare, dovrà essere dichiarata incostituzionale per contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

*E)* Ad avviso del pretore, la norma dell'art. 6, quarto comma, del d.-l. n. 333/1992, viola entrambi i principi sopra ricordati e si pone pertanto in contrasto con gli artt. 101, 102, 104 (nonché 24) della Costituzione.

*F)* Pare a remittente che la norma sospettata vulneri le attribuzioni del potere giudiziario e ciò si ricava, in particolare, sia dai lavori parlamentari che dalla stessa interpretazione storico-sistemica della norma.

*F1)* Nella relazione governativa di accompagnamento al disegno di legge di conversione del d.-l. n. 333/1992, si legge testualmente (cfr. atti XI legislatura, camera dei deputati n. 1287, capo II): «I commi da 3 a 7 dell'articolo 6 disciplinano la materia della computabilità del servizio di mensa agli effetti retributivi... Si va consolidando, in proposito, l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui il valore della mensa è quello reale o equivalente al pasto (costo reale del servizio) e non il valore convenzionalmente stabilito dalle parti, ove questo sia inferiore al primo.

Ciò ha indotto ad un cospicuo insostenibile appesantimento del costo del lavoro, calcolabile in via approssimativa in 2,5 milioni di lire annui per addetto, oltretutto in un momento di difficoltà per il sistema produttivo del Paese, anche con riferimento alla concorrenza internazionale. Le imprese a fronte di ciò stanno disdettando le convenzioni per il servizio di mensa...

La presente situazione così delineatasi esige, dunque, un intervento immediato che, chiarendo la situazione normativa nel senso di affermare la natura di servizio della mensa organizzata dalle imprese, restituisca alla contrattazione collettiva, la sua funzione di stabilire la rilevanza del beneficio sugli istituti retributivi sia con riferimento agli accordi in essere sia per il prosieguo.

*F2)* Dai lavori delle commissioni riunite (V e VI) in sede referente — cfr. atti della seduta del 16 luglio 1992 — si apprende, dalle relazioni di maggioranza (in particolare pag. 8) che: «Con le norme di cui ai commi da 3 a 7 si intende evitare gli effetti economici determinati da recenti pronunce giurisprudenziali secondo cui il valore della mensa e della relativa indennità sostitutiva è quello reale e non quello convenzionalmente stabilito dalle parti ed è computabile ai fini del trattamento per le festività, dell'indennità di anzianità, del trattamento per le ferie e per la gratifica natalizia e cioè ai fini dei cosiddetti "istituti interni"...».

*F3)* Una riprova, a contrario, della — peraltro chiarissimo — volontà del legislatore viene dal tenore di alcuni interventi da parte di rappresentanti delle opposizioni: si segnala, fra questi, anche per la specifica competenza in materia dell'oratore l'intervento dell'on. Giorgio Ghezzi (in atti parlamentari, camera dei deputati, XI legislatura, discussioni, sedute del 27 luglio 1992, 1899) il quale, fra l'altro, già ipotizza la necessità dell'intervento della Corte costituzionale, sostanzialmente richiamando profili analoghi a quelli evidenziati nella presente ordinanza.

*F4)* Appare, dunque, di solare evidenza come la finalità avuta di mira dal legislatore sia stata quella di intervenire per modificare d'imperio un'interpretazione giurisprudenziale sgradita, in quanto asseritamente contrastante con superiori interessi economici, sconfinando chiaramente nell'area di operatività che la Costituzione riserva alla magistratura e, quindi, con autoattribuzione di non previsti poteri esercitati, oltretutto, sulla spinta di interessi di cui non può tenersi conto nell'interpretazione delle fonti normative.

*G)* Conforta il medesimo dubbio di costituzionalità l'interpretazione storico-sistemica della norma in questione.

*In primis* la disciplina della mensa contenuta nel d.-l. n. 333/1992, che è la trasposizione letterale dell'art. 1 del c.d. «disegno Marini» (veramente tale tant'è che, per un refuso, nel quarto comma, si fa riferimento ad un primo comma che non si occupa della materia mentre se ne occupava nel «disegno Marini») è inserita in un testo di legge che riguarda, come testimonia il titolo, «Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica» e cioè materia tutt'affatto diversa ed estranea a quella delle mense aziendali.

Inoltre vien fatto di domandarsi come mai, soltanto a distanza di quasi quarant'anni dalla stipulazione del principale accordo collettivo in punto (A.I. 20 aprile 1956) e soltanto in un momento storico nel quale è esploso il contenzioso giudiziario, il legislatore senta il bisogno di intervenire retroattivamente, bisogno non sentito per nulla in un così ampio arco di tempo.

Ad avviso del pretore, la risposta è, ancora una volta, che la norma è stata pensata solo allo specifico scopo di soffocare — e di farlo con rapidità — un indirizzo giurisprudenziale in via di consolidamento su un tipo di interpretazione non gradita.

*H)* La norma impugnata vulnera altresì, ad avviso del remittente, l'art. 24 della Costituzione.

Come già affermato dalla Corte costituzionale (sent. 10 aprile 1987, n. 123, in foro it., 1987, I, 1351), allorché l'effetto di una norma sia quello di sottrarre al giudice la cognizione della controversia in corso — con una preclusione ad esaminare il merito ed un mancato rispetto dei giudicati e, comunque, di pronunce già emesse — la norma stessa (sia essa retroattiva semplice o di sanatoria ecc.) è anche in contrasto con l'art. 24 della Costituzione, di fatto andando a comprimere il diritto di difesa dei cittadini, necessariamente connesso con la corretta esplicazione del potere giurisdizionale di cui è il contraltare.

I) Per altro verso la norma impugnativa pare violare il principio di ragionevolezza richiamato *sub* D.b.).

Ritiene il pretore che il caso in esame sia speculare, *in parte qua*, a quello esaminato e risolto nella sentenza n. 155/1990 cit., con l'affermazione che «risulta priva di razionale fondamento l'attribuzione di un'efficacia estesa retroattivamente per un periodo di ben sei anni: con essa infatti è stata conferita validità a negozi giuridici che inizialmente erano invalidi — e tali sono rimasti per lungo tempo — in quanto considerati contrastanti secondo la *ratio* della legge allora in vigore, e il suo inequivoco tenore letterale, con la tutela del valore espresso dal ricordato art. 21 della Costituzione».

Anche nella fattispecie oggi in esame sono ravvisabili — ed in maggior misura — gli stessi vizi.

Invero, nel caso, la norma del quarto comma retroagisce non per sei bensì, come già più volte ricordato, per quasi quarant'anni; inoltre sana, con effetto *ex tunc*, una situazione non di mera irregolarità, ma di invalidità della norma posta collettivamente per contrasto con norme imperative ed inderogabili di legge, quali quelle disciplinanti il computo degli istituti retributivi di carattere legale: in altre parole la legge rende retroattivamente lecito ciò che tale non era (e tale non è stato per lunghissimo tempo).

Non convince; a parere dell'estensore, la tesi che ravvisa la ragionevolezza della norma nel fatto che, in buona sostanza, essa ratifica quel che le parti sociali hanno sempre voluto e considerato valido ed efficace nei loro rapporti. Tale tesi trova il suo limite nell'eccessiva esaltazione del momento «privatistico» della contrattazione stessa. Se, infatti, è vero che — almeno per quanto attiene agli interessi dei lavoratori — le organizzazioni che li tutelano hanno rango costituzionale *ex* art. 39 della Costituzione, ciò nondimeno non possono dette organizzazioni, sia pure d'intesa con le controparti sociali, stipulare accordi in violazione di principi inderogabili, espressione di una potestà superiore, almeno fintantoché tali principi non siano modificati. Per conseguenza è irragionevole che una norma di legge sani retroattivamente una situazione palesemente confliggente con i principi in questione, in nome dell'autonomia delle parti sociali. Essa viola invece un principio-cardine dell'ordinamento giuridico, cioè quello della certezza del diritto e dei rapporti giuridici, certezza che non è quella collettiva a che i patti (collettivi) siano salvaguardati, ma quella individuale a che siano rispettate le regole fondamentali del sistema costituzionale.

L) Da ultimo si evidenzia, richiamando specificamente quanto osservato *sub* B) e C), che la questione di costituzionalità è, oltre che non manifestamente infondata, anche rilevante, in quanto l'esistenza della norma impugnata impedisce l'accoglimento delle domande attoree.

P. Q. M.,

Visti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, quarto comma, del d.-l. 11 luglio 1992, n. 333, conv. in legge 8 agosto 1992, n. 359 per contrasto con gli artt. 3, 24, 101, 102, 104 della Costituzione nei sensi di cui in motivazione;

Dispone la sospensione del presente giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Torino, addì 24 dicembre 1992

Il pretore: CAMBRIA

n. 85

*Ordinanza emessa il 15 luglio 1992 (pervenuta alla Corte costituzionale il 15 febbraio 1993)  
dal pretore di Chieti nel procedimento civile vertente tra Petricca Gildo Luigi e Ente FF.SS.*

**Previdenza e assistenza sociale - Dipendenti dell'Ente ferrovie dello Stato - Riconoscimento del periodo di leva, adempiuto prima del rapporto di lavoro, per l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianità ai fini del trattamento previdenziale - Esclusione da tale beneficio per i dipendenti che hanno assolto tale obbligo prima del 30 gennaio 1987 - Irrazionalità - Disparità di trattamento - Violazione del principio per cui il servizio militare non può pregiudicare le posizioni di lavoro.**

(Legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 7).

(Cost., artt. 3 e 52).

#### IL PRETORE

Nel procedimento iscritto al n. 1097/1991, vertente tra Petricca Gildo Luigi e l'ente FF.SS., ha emesso la seguente ordinanza.

#### FATTO

Il Petricca, dipendente FF.SS. come ausiliario di stazione presso l'impianto di Palena, ha evocato in giudizio l'Ente chiedendo la valutazione, ai fini dell'inquadramento economico e dell'anzianità lavorativa, del periodo di servizio militare prestato dal 17 giugno 1983 al 17 giugno 1986, eppertanto il conseguente inquadramento economico spettantegli.

L'Ente si è costituito in giudizio contestando la fondatezza del ricorso.

#### DIRITTO

Il ricorrente ha chiesto il riconoscimento del servizio militare prestato anteriormente all'assunzione presso le FF.SS. alla luce dell'art. 20 della legge 24 dicembre 1986, secondo cui il periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianità previdenziale del settore pubblico. E in effetti diverse sentenze emesse da magistrature di merito hanno riconosciuto il servizio militare prestato — anche e soprattutto nel «genio ferrovieri» come per il Petricca — ai fini di cui si è detto.

Senonché è intervenuta nelle more del giudizio la legge «finanziaria» del 30 dicembre 1991, n. 412, la quale, all'art. 7, ha così stabilito: «il servizio militare valutabile ai sensi dell'art. 20 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, è esclusivamente quello in corso alla data di entrata in vigore della predetta legge nonché quello prestato successivamente».

Tale norma, evidentemente dettata dalle pressanti esigenze di risanamento della finanza pubblica, presenta tuttavia profili di sospetta incostituzionalità, come eccepito dalla difesa del ricorrente.

Invero in primo luogo l'art. 7 citato, col limitare la valutazione del servizio militare solo ad alcuni lavoratori e per un determinato periodo senza ragionevole motivo, sembra contrastante col principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione.

In secondo luogo la norma *de quo* sembra contrastante col principio di cui all'art. 52, secondo comma, della Costituzione, secondo cui l'adempimento all'obbligo del servizio militare non deve pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino. Infatti alcuni lavoratori, pur avendo adempiuto al loro dovere come gli altri — in molti casi per periodi più lunghi, dato che la durata del servizio militare è diminuita nel tempo — sottraendo tempo ed energie all'inserimento nel mondo del lavoro, si vedrebbero negato un beneficio di cui invece possono fruire altri lavoratori, quelli che hanno prestato servizio militare in epoca successiva alla legge in oggetto.

Trattasi pertanto di questione di costituzionalità non manifestamente infondata e la cui soluzione è rilevante ai fini del giudizio, che concerne appunto la valutazione del periodo di servizio militare prestato prima del 1986.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 23 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 7 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, con riferimento agli artt. 3 e 52 della Costituzione;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il presente giudizio, ordinando alla cancelleria di notificare la presente ordinanza alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e di comunicarla al Presidente della Camera e del Senato.

Chieti, addì 15 luglio 1992

Il pretore: MARSELLA

93C0187

N. 86

Ordinanza emessa il 4 dicembre dalla corte d'appello di Reggio Calabria  
nel procedimento civile vertente tra Macri Giuseppe Raffaele e comune di Locri

Espropriazione per pubblico interesse - Espropriazioni per la realizzazione di opere da parte o per conto dello Stato o di altri enti pubblici - Determinazione dell'indennità di esproprio per le aree edificabili in base alla media tra il valore dei terreni ed il reddito dominicale rivalutato, con la riduzione dell'importo così determinato del quaranta per cento - Esclusione dell'applicazione di detta disciplina ai procedimenti per i quali l'indennità predetta sia stata accettata dalle parti o sia divenuta non impugnabile o sia stata definita con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore della norma impugnata - Ingiustificato deteriore trattamento dell'espropriato che agisce giudizialmente rispetto a quello che ricorre alla cessione volontaria del bene espropriato, con conseguente incidenza sul diritto di difesa in giudizio - Violazione del principio, affermato nella giurisprudenza della Corte, che l'indennizzo debba costituire un serio ristoro dell'espropriazione - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 607/1987.

(Legge 8 agosto 1992, n. 359, art. 5-bis, primo comma).

(Cost., artt. 3, 24 e 42).

#### LA CORTE D'APPELLO

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento civile iscritto al n. 285/1990 del ruolo r.g., avente ad oggetto: «opposizione alla stima»; vertente tra Macri Giuseppe Raffaele, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Scaglione; opponente, e comune di Locri, in persona del legale rappresentante *pro tempore* opposto contumace.

#### RITENUTO IN FATTO

che, con atto notificato il 20 dicembre 1990, Macri Giuseppe Raffaele conveniva in giudizio, innanzi a questa Corte d'appello, il comune di Locri, in persona del suo legale rappresentante *pro-tempore*, e sul rilievo che, con decreto n. 73 del 19 giugno 1990 del presidente dell'amministrazione provinciale, era stata pronunciata l'espropriazione di un terreno di sua proprietà, esteso mq 22.398, per la realizzazione di 88 alloggi popolari, senza che fosse intervenuta la relazione di stima della competente commissione provinciale espropri, chiedeva che la stessa amministrazione venisse condannata al pagamento diretto della differenza tra l'indennità definitiva di esproprio, ragguagliabile al valore di mercato dell'immobile e l'indennità provvisoria già percepita, oltre interessi di legge;

che, nella contumacia del comune, veniva disposta ed espletata consulenza tecnica d'ufficio, che determinava l'indennità di esproprio sulla base del valore di mercato dell'immobile espropriato, ai sensi dell'art. 39 della legge 25 giugno 1865, n. 2359;

che, essendo nelle more intervenuta la legge 8 giugno 1992, n. 359, di conversione del d.-l. 11 luglio 1992, n. 333, l'opponente ha sostenuto che tale normativa non troverebbe applicazione nella fattispecie, come quella in oggetto, in cui risulti emesso il decreto di espropriazione e, in alternativa alla proposta interpretazione, ha denunciato la norma d'illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 3 della Costituzione.

## O S S E R V A

Reputa la Corte che la lettura della nuova normativa, nei termini proposti dall'opponente, non sia condivisibile, dal momento che nessun argomento letterale, logico o sistematico consente di ritenere che dal relativo ambito di applicazione debbano escludersi i procedimenti rispetto ai quali risulti emanato il decreto di esproprio. Ed invero, la norma transitoria di cui al comma settimo si riferisce genericamente «ai procedimenti in corso», integrandosi con quella contenuta nel comma precedente che esclude l'applicabilità del nuovo meccanismo di stima dell'indennità di espropriazione «ai procedimenti per i quali l'indennità predetta sia stata accettata dalle parti o sia divenuta non impugnabile o sia stata definita con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto». Orbene, è noto che il sistema normativo introdotto dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modifiche, ha operato una scissione tra il momento dell'ablazione e quello della determinazione dell'indennità, disarticolando funzionalmente i relativi subprocedimenti. In virtù di siffatta autonomia procedimentale, è notoriamente possibile che, definita la procedura ablatoria in virtù dell'emanazione del decreto di esproprio, risulti ancora pendente quella di determinazione dell'indennità o in sede amministrativa — per via di anomalie procedimentali, posto che, secondo consolidate affermazioni della giurisprudenza costituzionale, la determinazione e la corresponsione dell'indennizzo devono procedere o quanto meno essere contestuali al momento ablatorio — ovvero nel suo eventuale sviluppo in sede giudiziale, a seguito di opposizione alla stima. E, in mancanza di contrarie specificazioni testuali, non si vede perché mai l'espressione «procedimenti in corso» non debba essere intesa come sinonimo di «controversie in corso», nelle quali, emesso o meno il decreto di espropriazione, non sia stata ancora definita la relativa indennità (cfr. recente sez. un. n. 12393 del 20 novembre 1992 che ha ritenuto l'applicabilità della nuova normativa, quale *ius superveniens* a tutti i procedimenti nei quali risulti ancora controverso il criterio di stima; cfr. pure Cass. n. 4525 dell'11 agosto 1982 in ordine all'applicabilità alle procedure «non ancora definite» dei nuovi criteri di stima dettati dalla legge n. 10/1977). D'altro canto, la norma di cui al comma sesto, che esclude dall'operatività della nuova normativa i casi in cui la stessa indennità sia oramai definita (accettazione dell'espropriato, inimpugnabilità per decorso dei termini o sentenza passata in giudicato) conferma questa linea interpretativa.

E poiché tale previsione non appare contrastante con alcun dettato costituzionale, non par dubbio che l'eccezione di illegittimità costituzionale della norma, prospettata sotto tale particolare riflesso, non possa ritenersi fondata.

Opina, invece, la Corte che, sotto altri profili, la nuova normativa non possa ritenersi immune da ragionevoli dubbi di costituzionalità che inducono al rilievo d'ufficio della relativa gestione.

Le argomentazioni che precedono, in merito alla ritenuta applicabilità della stessa disciplina alla fattispecie oggetto di giudizio, depongono, ovviamente, per la rilevanza della questione che si va a proporre sotto distinte angolazioni.

Il primo profilo attiene alla ritenuta violazione del disposto di cui al comma terzo dell'art. 42 della Costituzione, che subordina alla concessione di un indennizzo (pur senza qualificazioni contenutistiche) l'espropriazione della proprietà privata. Imprescindibile premessa al presente rilievo è rappresentata dal richiamo alla nota giurisprudenza costituzionale che, in diverse occasioni, ha sancito che l'anzidetta norma della Costituzione, lungi dal garantire all'espropriato il diritto ad un'indennità rapportata al valore di mercato del bene, mira ad assicurargli un'adeguata riparazione, la quale, peraltro, non può rappresentare un indennizzo meramente apparente e simbolico. Deve, invece, sostanziarsi un «ristoro serio», tale da non ledere il principio costituzionale di eguaglianza. Lo stesso giudice delle leggi, con pronuncia n. 15 del 15-22 gennaio 1976, ha avuto modo di determinare nella metà del valore venale la soglia minima di congruità che consente di ritenere rispettato il precetto costituzionale.

Orbene, l'applicazione del meccanismo di stima introdotto dall'art. 5-*bis* è solo apparentemente in sintonia con l'anzidetta indicazione.

Ed invero, se il criterio della media tra il valore venale ed il reddito dominicale rivalutato porta alla riduzione del valore stesso in misura di poco superiore al 50% (oscillante tra il 52 ed il 53%), nondimeno la drastica riduzione del 40%, applicabile automaticamente, ed in ogni caso, all'indennità provvisoria da offrire all'espropriando, e dunque operante anche nell'ipotesi di successiva accettazione da parte sua, riduce l'importo al di sotto del limite indicato.

↳Soltanto nel caso in cui il privato intenda addivenire alla cessione volontaria dell'immobile la riduzione non deve essere applicata, secondo un meccanismo premiale manifestamente finalizzato (così come la vecchia maggiorazione dell'indennità provvisoria in ragione del 50%) ad incentivare il ricorso allo strumento convenzionale di trasferimento dell'immobile.

D'altronde, la stessa scelta di tale sistema di determinazione, le cui ragioni sostanziali non è dato cogliere dagli atti parlamentari (in realtà, si tratta di un procedimento integralmente riprodotto dall'art. 7 della legge 15 dicembre 1990, n. 396, in tema di interventi sulla Capitale), appare, piuttosto, oggettivamente intesa ad eludere possibili censure di illegittimità costituzionale. Non a caso, infatti, il legislatore ha optato per il criterio dettato dall'art. 13 della legge 18 gennaio 1885, n. 2892 (sul risanamento della città di Napoli), in quanto il sistema, già utilizzato da numerose leggi successive per svariati interventi e da ultimo con la citata legge n. 396/1990, aveva già positivamente superato il «collaudo» costituzionale (cfr. da ultimo, sentenza n. 607/1987) ed ha poi sostituito all'elemento dei fitti coacervati dell'ultimo decennio il reddito dominicale rivalutato, che dimezza di fatto il valore venale. La scelta stessa del parametro del reddito dominicale, pur se rivalutato, e cioè un elemento intimamente collegato all'esercizio di attività agricole (art. 24 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), appare discutibile, in quanto utilizza un criterio di valutazione estraneo alla nozione economica di bene immobile che, in ragione delle sue peculiari ed obiettive caratteristiche, assuma una palese destinazione edificatoria, giustificando, seppure in parte, le stesse perplessità che avevano indotto alle bene note declaratorie d'illegittimità costituzionale del criterio del valore agricolo medio del suolo applicato alle aree edificabili.

Il valore irragionevolmente riduttivo della determinazione che risulta dall'applicazione del nuovo sistema di stima risulta ancor più evidente ove si consideri che, a norma del comma terzo, ai fini della valutazione dell'edificabilità dell'immobile è necessario considerare le possibilità legali ed effettive di edificazione esistenti al momento dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, con ovvie possibilità di concreta incidenza sulla relativa stima; e che la misura dell'indennità così determinata è soggetta, poi, all'ulteriore riduzione del 20%, per ritenuta a titolo d'imposta ad opera dell'ente erogante, ai sensi dell'art. 11, 5, 6 e 7 comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 413. La determinazione dell'indennità che risulta dal meccanismo di stima comporta un irragionevole scompensamento nella ripartizione del costo dell'intervento realizzato nell'interesse pubblico tra la collettività ed il privato espropriato.

Il secondo profilo di illegittimità è apprezzabile in rapporto alla norma di cui all'art. 24 della Costituzione, sul riflesso dell'innegabile effetto dissuasivo al ricorso all'opposizione alla stima, di cui si intende frustrare ogni possibile ragione di convenienza, al fine dichiarato — nell'ambito del generale obiettivo del risanamento della finanza pubblica — di contenere le spese del contenzioso giudiziario, gravanti di norma a carico degli enti esproprianti, solitamente soccombenti. Ed invero, il ricorso allo strumento di tutela, astrattamente sperimentale al fine di conseguire la rettifica di uno dei due elementi di calcolo (valore venale o reddito dominicale), risulta, nella gran parte dei casi, vanificato dalla riduzione del 40%, che consegue inevitabilmente alla mancata opzione in favore della cessione volontaria. E non pare che possa dirsi legittimo un procedimento di stima che penalizza marcatamente l'esercizio del diritto di tutela giurisdizionale, al punto da pregiudicarlo o da limitarlo gravemente.

Altra ragione di illegittimità può, infine, prospettarsi in rapporto all'art. 3 della Costituzione, in sintonia, stavolta, con il rilievo sollevato in subordine dall'opponente.

Non par dubbio, infatti, che il nuovo sistema di stima determina un ingiustificato ed irrazionale regime differenziale tra espropriazioni in corso, a seconda che l'espropriato abbia o meno la possibilità giuridica di addivenire alla cessione volontaria del bene, e dunque a seconda che sia stato o meno emanato il decreto di espropriazione. Non solo, ma la possibilità oggi riconosciuta di convenire la cessione volontaria «in ogni fase del procedimento espropriativo», (e non più nel termine di trenta giorni dalla notifica dell'indennità provvisoria, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 865/1971), e dunque anche nel corso del procedimento giudiziale qualora non sia intervenuto il decreto di esproprio, acuisce, esasperandola, siffatta differenziazione, con violazione del fondamentale principio della ragionevolezza.

Ogni altra gestione afferente alla nuova disciplina, con riguardo ad esempio all'«edificabilità di fatto», è ovviamente estranea alla presente deliberazione, siccome non rilevante ai fini del giudizio, che è relativo alla stima di un immobile pacificamente ricompreso in area disciplinata dallo strumento urbanistico vigente nel comune di Locri.

Per quanto precede, la Corte solleva d'ufficio la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 5-bis, primo comma, della legge 8 agosto 1992, n. 359, in riferimento agli artt. 42, terzo comma, 24, primo comma, e 3, primo comma, della Costituzione, provvedendo come da dispositivo, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

P. Q. M.

*Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il procedimento in corso;  
Ordina, altresì, che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata anche ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Reggio Calabria, addì 4 dicembre 1992

*Il presidente: VIOLA*

93C0188

N. 87

*Ordinanza emessa il 19 novembre 1992 dal tribunale di Salerno nel procedimento per il riesame del decreto di convalida di sequestro sulle istanze di Stabile Alessandro ed altri*

**Mafia - Provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa - Possesso ingiustificato di beni di valore sproporzionato alla attività svolta o ai redditi dichiarati - Configurazione di tale condotta come reato proprio richiedendosi per il soggetto attivo la qualifica di indagato per determinati reati o di soggetto nei cui confronti si procede per l'applicazione di una misura di prevenzione - Prospettata violazione del principio della presunzione di innocenza in considerazione della non definitività delle suddette qualifiche - Lamentata disparità di trattamento, con incidenza sul diritto di difesa, fra gli indagati di tale reato, che non possono avvalersi della facoltà di non rispondere (essendo obbligati a fornire la giustificazione del possesso dei beni) e gli indagati per altri reati - Questione sollevata in sede di riesame della convalida di sequestro probatorio disposto per tale reato.**

(D.-L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992, n. 356, art. 12-*quinquies*, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 24 e 27).

#### IL TRIBUNALE

Viste le istanze di riesame presentate nell'interesse di Stabile Alessandro, indagato per il reato di cui all'articolo 12-*quinquies*, secondo comma, della legge 7 ottobre 1992, n. 356, di Lamberti Pierina e Lamberti Tommaso quali proprietari di parte dei beni sequestrati, (procedimenti riuniti all'odierna udienza) avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal g.i.p. presso la pretura circondariale di Salerno il 26 ottobre 1992;

Esaminati gli atti e sentite le parti;

Premesso in fatto che il g.i.p. presso la pretura circondariale di Salerno ha emesso decreto di sequestro preventivo di beni, dei quali Stabile Alessandro, indagato per delitti in materia di contrabbando, ha la titolarità anche per interposte persone fisiche (Lamberti Pierina e Lamberti Tommaso);

Rilevato che risulta preliminare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12-*quinquies* della legge n. 356/1992 in relazione agli artt. 27, secondo comma, 3 e 24 della Costituzione, così come exceptio dalla difesa;

Considerato che la suddetta questione non è manifestamente infondata giacché la norma in esame, quanto all'art. 27, secondo comma della Costituzione, configurando una ipotesi di reato proprio, ancora la sussistenza della fattispecie criminosa alla qualifica di indagato per una delle ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 12-*quinquies*, o di soggetto nei cui confronti si procede per l'applicazione di una misura di prevenzione personale;

che tali qualità, a differenza di quelle di soggetto nei cui confronti è stata emessa sentenza di condanna o è stata applicata misura di prevenzione personale, divenute definitive, hanno carattere tutt'altro che definitivo e non dovrebbero avere alcuna rilevanza giuridica attesa la presunzione di innocenza di cui all'art. 27 della Costituzione (tant'è che in concreto potrebbe verificarsi, addirittura in un momento successivo alla condanna per il reato in questione, la caducazione di tali *status* personali);

che assume rilievo, come nel caso di specie, finanche la condizione di colui nei cui confronti pende un procedimento per l'applicazione di misura di prevenzione personale, quando tale misura è *ante delictum*, il che sembra evidenziare in modo ancora più stridente il contrasto con la riferita norma costituzionale;

Considerato, quanto agli artt. 3 e 24 della Costituzione, che il reato in questione si configura come un reato a condotta mista, prima commissiva (possesso o disponibilità di beni di valore sproporzionato all'attività svolta e o a redditi dichiarati), poi omissiva (mancata giustificazione del possesso legittimo dei beni, strettamente connessa all'inversione dell'onere della prova), cosicché il diritto di difesa risulta compresso non potendo essere esercitato anche a mezzo del silenzio, che al contrario integra uno degli elementi oggettivi del reato;

che, pertanto, in relazione all'art. 3 della Costituzione, si configura una disparità di trattamento tra gli indagati di cui all'art. 12-*quinquies*, che non possono avvalersi della facoltà di non rispondere, e gli indagati per gli altri reati;

Ritenuto, inoltre, che la questione è rilevante ai fini della decisione in quanto questo tribunale è stato investito della richiesta di riesame di sequestro preventivo, in relazione all'ipotesi criminosa di cui all'art. 12-*quinquies*, per cui la sussistenza del *fumus commissi delicti* impone una valutazione positiva della legittimità costituzionale della norma incriminatrice;

*P. Q. M.*

*Solleva la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12-quinquies, secondo comma, della legge 7 agosto 1992, n. 356, per violazione degli artt. 27, secondo comma, 24 e 3 della Costituzione e conseguentemente dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il presente giudizio;*

*Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata anche ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Così deciso nella camera di consiglio del 19 novembre 1992.

*Il presidente: VITIELLO*

*I giudici: ADINOLFI - VITAGLIANO*

93C0189

---

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*  
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

## MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Concessionarie speciali di:  
 BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993  
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1993 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1993*

### ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

*Ogni tipo di abbonamento comprende gli Indici mensili*

<p><b>Tipo A</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:</p> <table style="width: 100%;"> <tr><td>- annuale</td><td style="text-align: right;">L. 345.000</td></tr> <tr><td>- semestrale</td><td style="text-align: right;">L. 188.000</td></tr> </table> <p><b>Tipo B</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:</p> <table style="width: 100%;"> <tr><td>- annuale</td><td style="text-align: right;">L. 63.000</td></tr> <tr><td>- semestrale</td><td style="text-align: right;">L. 44.000</td></tr> </table> <p><b>Tipo C</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <table style="width: 100%;"> <tr><td>- annuale</td><td style="text-align: right;">L. 193.000</td></tr> <tr><td>- semestrale</td><td style="text-align: right;">L. 105.000</td></tr> </table>	- annuale	L. 345.000	- semestrale	L. 188.000	- annuale	L. 63.000	- semestrale	L. 44.000	- annuale	L. 193.000	- semestrale	L. 105.000	<p><b>Tipo D</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <table style="width: 100%;"> <tr><td>- annuale</td><td style="text-align: right;">L. 63.000</td></tr> <tr><td>- semestrale</td><td style="text-align: right;">L. 44.000</td></tr> </table> <p><b>Tipo E</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <table style="width: 100%;"> <tr><td>- annuale</td><td style="text-align: right;">L. 193.000</td></tr> <tr><td>- semestrale</td><td style="text-align: right;">L. 105.000</td></tr> </table> <p><b>Tipo F</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</p> <table style="width: 100%;"> <tr><td>- annuale</td><td style="text-align: right;">L. 664.000</td></tr> <tr><td>- semestrale</td><td style="text-align: right;">L. 366.000</td></tr> </table>	- annuale	L. 63.000	- semestrale	L. 44.000	- annuale	L. 193.000	- semestrale	L. 105.000	- annuale	L. 664.000	- semestrale	L. 366.000
- annuale	L. 345.000																								
- semestrale	L. 188.000																								
- annuale	L. 63.000																								
- semestrale	L. 44.000																								
- annuale	L. 193.000																								
- semestrale	L. 105.000																								
- annuale	L. 63.000																								
- semestrale	L. 44.000																								
- annuale	L. 193.000																								
- semestrale	L. 105.000																								
- annuale	L. 664.000																								
- semestrale	L. 366.000																								

*Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 98.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1993.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione.	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami».	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione.	L. 1.400

#### Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

#### Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 78.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

#### Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1993 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate.	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna.	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive.	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata.	L. 4.000

*N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%*

### ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 325.000
Abbonamento semestrale	L. 198.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione.	L. 1.450

*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.*

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

**Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA**  
 abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221    vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276    inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189



\* 4 1 1 1 1 0 0 1 0 0 9 3 \*

L. 2.600